

642.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 — Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	127
Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 1999	3	(Sezione 7 — Articolo 13, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	131
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3	(Sezione 8 — Articolo 27, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..	141, 143
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 9 — Articolo 28, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	170
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	(Sezione 10 — Articolo 29 ed emendamenti) ..	180
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 11 — Articolo 30, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	183, 184
Disegno di legge S. 4236 (approvato dal Senato) n. 6557	5	(Sezione 12 — Articolo 31 ed emendamenti) ..	192
(Sezione 1 — Articolo 7, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	5, 7	(Sezione 13 — Articolo 32 ed emendamenti) ..	202
(Sezione 2 — Articolo 8, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	47, 50	(Sezione 14 — Articolo 33, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	205, 206
(Sezione 3 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	83, 84	(Sezione 15 — Articolo 34 ed emendamenti) ..	210
(Sezione 4 — Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	91, 92	(Sezione 16 — Articolo 35, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) ..	216, 217
(Sezione 5 — Articolo 11, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ..	106, 109	(Sezione 17 — Articolo 36 ed emendamenti) ..	222
		(Sezione 18 — Articolo 37 ed emendamenti) ..	223
		(Sezione 19 — Articolo 38 ed emendamenti) ..	223, 224

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 20 — Articolo 39 ed emendamenti)	228, 229	(Sezione 24 — Articolo 43 ed emendamenti) ..	247
(Sezione 21 — Articolo 40, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	233, 234	(Sezione 25 — Articolo 44 ed emendamenti)	252, 253
(Sezione 22 — Articolo 41, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	238	(Sezione 26 — Articolo 45, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	262, 264
(Sezione 23 — Articolo 42, emendamenti e subemendamenti)	240, 241	(Sezione 27 — Articolo 46, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	291

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Calzolaio, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Rodeghiero, Sinisi, Turco, Vigneri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VIGNI ed altri: « Trattamento delle rendite infortunistiche INAIL per la determinazione del reddito ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate » (6639);

ALOI ed altri: « Norme per la tutela dell'aceto balsamico di Modena » (6640);

BUONTEMPO: « Disposizioni in materia di benefici per il personale della Corte dei conti » (6641).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4340. — « Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (6638).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede referente — con lettera in data 10 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, il testo della delibera di certificazione nella camera di consiglio del 29 novembre 1999 relativa all'ipotesi di accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'articolo 1, comma 2 del CCNL, per il comparto ministeri, tornata 1994 — 1997, personale operante nella provincia di Bolzano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 10 dicembre 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Strongoli (Crotone), Lonato

(Brescia), Samarate (Varese) e Casalvecchio di Puglia (Foggia).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL
SENATO) (6557)**

(A.C. 6557 - sezione 1)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del

valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: « i trasferimenti coattivi: 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ».

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media

riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati

degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

15. La lettera *e)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

« *e)* a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione ».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 1. (ex 0. Tab. A. 10. 87). Bonato, Giordano).

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

7. 76. (ex 0. Tab. A. 10. 148). Cè, Dussin, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicosofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

7. 2. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 75. (ex 0. Tab. A. 10. 147). Cè, Dussin, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: e le prestazioni

aventi per oggetto interventi di ripristino di parti dell'edificio danneggiate in seguito a effrazioni, scassi, furti ed atti vandalici.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 74. (ex 0. Tab. A. 10. 122). Paolo Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: , nonché per le prestazioni riguardanti il settore tessile che sono individuate con decreto del Ministro delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 47. Taborelli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per l'acquisto di arredi effettuati contestualmente agli interventi di cui alla presente lettera e destinati alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

7. 3. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle finanze, ag-

giungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 5. (ex 0. Tab. A. 10. 88) Bonato, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

d) sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime di IVA.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 6. (ex 0. Tab. A. 10. 132). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) le operazioni inerenti il settore tessile e abbigliamento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord psr l'indipendenza della Padania.

7. 7. (ex. 0. Tab. A. 10. 123) Paolo Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, le spese sostenute per la realizzazione di strutture, da parte di enti pubblici o di associazioni senza fini di lucro, che ospitano i malati terminali.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

7. 8. Zagatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazione dell'imponibile o dell'imposta, dopo la parola: « fattura », sono aggiunte le seguenti: « o certificato ai sensi dell'articolo 22, mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale ».

7. 9. Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970 n. 381, e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guidi A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione della tassa automobilistica erariale e regionale. L'esenzione è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al veicolo o motoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 4.000;

2001: — 3.000;

2002: — 2.000.

Segue compensazione del gruppo dei Democratici.

7. 77 (ex 0. Tab. A. 10.156) Piscitello.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 12. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633 la parola: « cavalli », di cui al numero 1), le parole: « canoni di abbonamento alle radio diffusions circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite » di cui al numero 123-ter) e le parole: « francobolli da collezione e collezione di francobolli » di cui al numero 127-decise) sono soppresse.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 13. (ex 0. Tab. A. 10. 141) Ballaman.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

28. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita ai sensi dell'articolo 49, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 14. (ex 0. Tab. A. 10. 140) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

ART. 8-ter. La disciplina di cui all'articolo 8 viene estesa anche ai soggetti che esercitano attività di cui all' articolo 30, lettera a), comma 3.

7. 15. (ex 0. Tab. A. 10. 127) Paolo Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 38-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora il competente ufficio non provveda al rimborso entro il termine di cui al comma 1, il pagamento degli interessi verrà commisurato raddoppiando il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.

7. 16. (ex 0. Tab. A. 10. 129) Paolo Colombo, Molgora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

ART. 38-*quinquies*.

1. Il Ministero delle finanze autorizza i soggetti che strutturalmente esercitano attività di cui all'articolo 30, lettera a), comma 3, ad effettuare operazioni di acquisto con aliquote pari a quelle relative alle vendite, prestando cauzione ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 1.

2. Il Ministero delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente.

7. 17. (ex 0. Tab. A. 10. 128) Paolo Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 2 dell'articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, nella parte relativa all'imposta sul valore aggiunto si interpreta nel senso che le organizzazioni di volontariato sono soggetti esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

7. 18. Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esenti da imposta di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categorie catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze.

Segue compensazione n. 1 dei Democratici.

7. 19. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misura ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.

7. 20. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Al comma 4, sostituire le parole da: a titolo oneroso fino a: uso abitativo con le seguenti: di immobili.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

7. 21. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: a titolo oneroso.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 20.000;

2002: — 20.000.

7. 22. Antonio Pepe.

Al comma 4, sostituire le parole da: aventi ad oggetto fino a: uso abitativo con la seguente: immobili.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 30.000;

2001: — 30.000;

2002: — 30.000.

7. 23. Antonio Pepe.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati catastalmente ad uso abitativo con le seguenti: di categoria catastale A2, A3, A4 e A5.

7. 24. (ex 0. Tab. A. 10. 92) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 25. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 26. (ex 0. Tab. A. 10. 125) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 54. (ex 0. Tab. A. 10. 114) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 2, aggiungere in fine: per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 55. (ex 0. Tab. A. 10. 130) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è ridotta ad un quarto;

Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

7. 27. (ex. 0. Tab. A. 10. 124) Paolo Colombo.

Al comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo dei Democratici

7. 28. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 19-bis 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio » sono sostituite con le seguenti: « è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento ».

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 49. (ex 0. Tab. A. 10. 29) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001, limitatamente alle zone dove vige l'istituto del maso chiuso. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria all'entrata del bilancio dello Stato.

7. 29. Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 limitatamente alle zone dove vige l'istituto del maso chiuso.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: -17.000;

2001: -17.000;

2002: -17.000.

7. 30. Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
TESTA 7.53.

Al comma 7-bis, sopprimere la lettera b).

0. 7. 53. 1. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco, Maggi, Rogna Manassero di Costigliole.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. All'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente « Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 3 per cento;

7. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono sempre dovute in misura fissa.

7-bis. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categorie catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;

b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 300.000;

2001: — 200.000;

2002: — 150.000.

7. 53. (ex 0. Tab. A. 10. 155) Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla legge 27 dicembre

1997, n. 449, articolo 1, comma 2, aggiungere in fine: per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 57. (ex 0. Tab. A. 10. 131) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Seguono compensazioni della lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 31. (ex 0. Tab. A. 10. 133) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di forza Italia.

7. 32. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici-l'Ulivo.

7. 33. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 5, allegato A, tariffa, parte prima, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 35. (ex 0. Tab. A. 10. 138) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della tariffa, parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativamente alle locazioni ed affitti di beni immobili, è ridotta all'uno per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 34. (ex 0. Tab. A. 10. 139) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione del versamento dell'imposta di registro è totale per coloro che acquistano la prima casa di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 36. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: il trasferimento con le seguenti: l'atto.

7. 110. Governo.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 38. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici.

7. 37. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste d'attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero professionale *intra moenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale, dotati di bollettino e ricettario regolarmente seriatati dell'Azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa.

7. 39. Del Barone, Lucchese.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente sopprimere i commi da 10 a 14.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 40. (ex 0. Tab. A. 10. 94) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 9, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente sopprimere i commi da 10 a 14.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 41. (ex 0. Tab. A. 10. 95) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 11, lettera a), primo periodo, dopo le parole: studi di settore e dei parametri aggiungere le seguenti: ridotta del 30 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

7. 60. (ex 0. Tab. A. 10. 118) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 130.

7. **42.** (ex 0. Tab. A. 10. 96) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 2

7. **61.** (ex 0. Tab. A. 10. 137) Frosio Roncalli.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **62.** (ex 0. Tab. A. 10. 106) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. **63.** (ex 0. Tab. A. 10. 116) Conte, Leone.

Al comma 12, la parola: 30 è sostituita con la seguente: 130.

7. **44.** (ex 0. Tab. A. 10. 97) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 12, sostituire la parola: 30 con la seguente: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. **43.** Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 12, sostituire le parole: 30 con le seguenti: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **64.** (ex 0. Tab. A. 10. 119) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 12, sostituire la parola: 30, con la seguente: 20.

7. **65.** (ex 0. Tab. A. 10. 136) Frosio Roncalli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1999 con le seguenti: 30 settembre 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **66.** (ex 0. Tab. A. 10. 107) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: e, in caso di rateazione fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. **45.** (ex 0. Tab. A. 10. 98) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: due rate con le seguenti: quattro rate.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **67.** (ex 0. Tab. A. 10. 108) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: in due rate con le seguenti: in tre rate.

7. **71.** (ex 0. Tab. A. 10. 134) Frosio Roncalli.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 68. (ex 0. Tab. A. 10. 109) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.

7. 72. (ex 0. Tab. A. 10. 135) Frosio Roncalli.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: superiori a 10 milioni con le seguenti: superiori a 5 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 69. (ex 0. Tab. A. 10. 110) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: versamento di cinque milioni con le seguenti: versamento di 2,5 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 70. (ex 0. Tab. A. 10. 111) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: un massimo di cinque rate con le seguenti: un massimo di dieci rate.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 78. (ex 0. Tab. A. 10. 112) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 14, primo periodo, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. 46. Bonato, Giordano.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: comma 9 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto ai commi 11 e 12.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 79. Conte, Leone.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: non rileva a fini aggiungere le seguenti: di alcune conseguenze giuridiche e.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 73 (ex 0. Tab. A. 10. 113) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: processi verbali di constatazione redatti aggiungere le seguenti: e sugli accertamenti notificati.

7. 111. Governo.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) nel comma 1, dopo le parole: « di vendita al dettaglio e all'ingrosso » sono inserite le seguenti: « ,ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo »;

e) sostituire il comma 9 con il seguente: « Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ».

16-ter. « L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi ».

Conseguentemente, alla tabella D alla voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c), ridurre lo stanziamento nell'anno 2000 di lire 28 miliardi, e nell'anno 2001 di lire 150 miliardi.

7. 112. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale restituzione sarà effettuata nel 2001, entro il 30 giugno, fino alla concorrenza di lire 2.535 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, alla voce Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2001: — 2.535 miliardi;

7. 06. (ex Tab. A. 373) Alessandro Rubino, Possa.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Aliquota IVA stabilimenti balneari).

La parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e di bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: — 380 miliardi;

2001: — 270 miliardi;

2002: — 185 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 01. (ex Tab. A. 67) Scaltritti, Conte, Cicu, Possa, Marras, Cascio.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro sugli atti relativi alla procedura fallimentare).

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituita dalla seguente:

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, nonché quelli di altri procedimenti i cui provvedimenti recano condanne o riconoscono diritti a carico del fallimento, ai sensi degli articoli 91 e 133 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 02. (ex 9. 01) Bergamo.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

La tassa sul trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di cui all'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927 e successive modificazioni, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

7. 03. (ex 9. 06) Marzano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-BIS.

La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore diesel di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 691 dell'8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

7. 04. (ex 9. 07) Marzano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1° gennaio 2000.

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia.

7. 05. (ex 9. 05) Marzano.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 7. 07 (ULTERIORE FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

2. Al comma 2 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 l'imposta di registro si applica in misura fissa ».

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime successioni e donazioni si applicano le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, nella misura di lire 250.000 ».

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero delle finanze ridurre gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 25.000;

2002: — 20.000.

0. 7. 07. 4. Antonio Pepe, Selva, Giovanni Pace, Armani, Bono, Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

2. Al comma 2 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto in fine, il seguente

periodo: « Nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 l'imposta di registro si applica in misura fissa ».

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero delle finanze ridurre gli importi come segue:

2000: — 20.000;

2001: — 20.000;

2002: — 20.000.

0. 7. 07. 3. Antonio Pepe, Giovanni Pace, Armani, Bono, Contento, Carlo Pace, Selva.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

TARIFFA

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	—	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	—	9	12
Oltre 350 fino a 500	—	—	13	18
Oltre 500 fino a 800	—	—	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	—	—	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	—	—	26	31
Oltre 3.000	—	—	27	33

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 9. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

TARIFFA

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	—
Oltre 100 fino a 250	—	—	2	5
Oltre 250 fino a 350	—	—	3	8
Oltre 350 fino a 500	—	—	5	9
Oltre 500 fino a 800	2	2	7	11
Oltre 800 fino a 1.500	4	3	9	13
Oltre 1.500 fino a 3.000	6	5	10	14
Oltre 3.000	9	7	12	15

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 10. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

TARIFFA

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	3	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	6	9	12
Oltre 350 fino a 500	—	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	—	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	—	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	—	24	26	31
Oltre 3.000	—	25	27	33

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 11. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	1	4
Oltre 100 fino a 250	—	—	1	6
Oltre 250 fino a 350	—	5	5	7
Oltre 350 fino a 500	—	8	10	10
Oltre 500 fino a 800	8	11	15	18
Oltre 800 fino a 1.500	10	17	22	20
Oltre 1.500 fino a 3.000	20	19	20	28
Oltre 3.000	22	20	23	30

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 14. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	—
Oltre 100 fino a 250	—	—	—	7
Oltre 250 fino a 350	—	—	7	8
Oltre 350 fino a 500	—	7	9	15
Oltre 500 fino a 800	9	8	15	20
Oltre 800 fino a 1.500	10	10	20	25
Oltre 1.500 fino a 3.000	11	13	19	27
Oltre 3.000	12	15	22	30

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 15. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	2	5
Oltre 100 fino a 250	—	2	3	7
Oltre 250 fino a 350	—	3	5	10
Oltre 350 fino a 500	—	9	10	17
Oltre 500 fino a 800	9	10	17	20
Oltre 800 fino a 1.500	16	17	20	26
Oltre 1.500 fino a 3.000	21	20	25	27
Oltre 3.000	23	23	26	30

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 16. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	3
Oltre 100 fino a 250	—	—	—	5
Oltre 250 fino a 350	—	3	8	10
Oltre 350 fino a 500	—	6	12	16
Oltre 500 fino a 800	5	10	18	20
Oltre 800 fino a 1.500	10	15	23	25
Oltre 1.500 fino a 3.000	20	20	25	28
Oltre 3.000	20	24	26	30

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 17. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	1	4
Oltre 100 fino a 250	—	1	3	5
Oltre 250 fino a 350	—	4	7	10
Oltre 350 fino a 500	—	8	11	16
Oltre 500 fino a 800	8	13	17	21
Oltre 800 fino a 1.500	13	18	21	26
Oltre 1.500 fino a 3.000	20	21	24	29
Oltre 3.000	25	23	25	31

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 18. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	—
Oltre 100 fino a 250	—	—	—	—
Oltre 250 fino a 350	—	—	—	3
Oltre 350 fino a 500	—	—	3	5
Oltre 500 fino a 800	2	7	5	8
Oltre 800 fino a 1.500	4	10	7	11
Oltre 1.500 fino a 3.000	5	13	11	15
Oltre 3.000	6	17	12	17

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 19. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	3	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	6	9	12
Oltre 350 fino a 500	—	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	17	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	19	26	31
Oltre 3.000	24	21	27	33

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 20. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	1
Oltre 100 fino a 250	—	—	—	3
Oltre 250 fino a 350	—	—	—	5
Oltre 350 fino a 500	—	—	—	7
Oltre 500 fino a 800	—	—	—	9
Oltre 800 fino a 1.500	—	—	—	11
Oltre 1.500 fino a 3.000	—	—	—	13
Oltre 3.000	—	—	—	15

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 21. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	3	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	6	9	12
Oltre 350 fino a 500	—	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	—	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	10	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	12	24	26	31
Oltre 3.000	14	25	27	33

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 22. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	—	3
Oltre 100 fino a 250	—	—	2	5
Oltre 250 fino a 350	—	3	6	9
Oltre 350 fino a 500	—	7	10	15
Oltre 500 fino a 800	7	12	16	20
Oltre 800 fino a 1.500	12	17	21	25
Oltre 1.500 fino a 3.000	19	21	23	28
Oltre 3.000	24	22	24	30

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 23. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

L'ALLEGATO A VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Aliquote percentuali per scaglioni.

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	2	4
Oltre 100 fino a 250	—	1	3	5
Oltre 250 fino a 350	—	2	6	9
Oltre 350 fino a 500	—	5	7	10
Oltre 500 fino a 800	3	8	9	19
Oltre 800 fino a 1.500	7	12	12	22
Oltre 1.500 fino a 3.000	11	15	17	26
Oltre 3.000	17	21	20	28

Seguono compensazioni Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

0. 7. 07. 24. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

All'allegato A oltre 100 fino a 250 milioni:

Fratelli e sorelle	da 3 a 1
altri parenti	da 5 a 4
altri soggetti	da 8 a 11

Seguono compensazioni gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 7. 07. 12. (Nuova formulazione) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: e se supera 500 milioni per l'anno 2001, con le seguenti: e se supera 500 milioni a decorere dall'anno 2001; al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime successioni e donazioni si applicano le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, nella misura di lire 250.000, se il trasferimento avviene a favore del coniuge o di parenti in linea retta.

Conseguentemente la Tabella A, Ministero delle finanze si riduce come segue:

2000: — 2.500;
2001: — 3.000;
2002: — 3.000.

0. 7. 0. 7. 2. Antonio Pepe, Selva, Carlo Pace, Armani, Contento, Giovanni Pace.

Al comma 2, sostituire le parole: e se supera 500 milioni per l'anno 2001, con le seguenti: e se supera 500 milioni a decorere dall'anno 2001; al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle successive e alle donazioni a favore del coniuge o di parenti in linea retta l'imposta ipotecaria di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, si applica nella misura dell'1 per cento. Le medesime successioni e donazioni sono esenti dall'imposta catastale.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze ridurre gli importi come segue:

2000: — 2.000;

2001: — 3.000;

2002: — 3.000.

0. 7. 0. 7. 5. Antonio Pepe, Selva, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Bono, Armani, Selva.

Al comma 2, sostituire le parole: e se supera 500 milioni per l'anno 2001, con le seguenti: e se supera 500 milioni a decorere dall'anno 2001; al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime successioni e donazioni si applicano le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, nella misura di lire 250.000.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze ridurre gli importi come segue:

2000: — 5.000;
2001: — 8.000;
2002: — 8.000.

0. 7. 0. 7. 6. Antonio Pepe, Selva, Giovanni Pace, Armani, Bono, Contento, Carlo Pace.

Al comma 2, sostituire le parole: e se supera 500 milioni per l'anno 2001, con le seguenti: e se supera 500 milioni a decorere dall'anno 2001; al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime successioni e donazioni non si applicano le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze ridurre gli importi come segue:

2000: — 5.000;
2001: — 8.000;
2002: — 8.000.

0. 7. 0. 7. 7. Antonio Pepe, Selva, Giovanni Pace, Armani, Bono, Contento, Carlo Pace.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7. 07 DEL GOVERNO.

Al comma 2 sostituire le parole: aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, con le seguenti: per le quali non siano ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.

0. 7. 07. 1. Stucchi, Molgora, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ART. 7-bis.

(Modifiche alle imposte sulle successioni e donazioni).

1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con de-

creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A della presente legge.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: « se detto valore supera 250 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in miliardi di lire):

2001: — 148.

2002: — 288.

7. 07. *(Ulteriore formulazione)* Governo.

ALLEGATO A

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	3	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	6	9	12
Oltre 350 fino a 500	7	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001:

Valore imponibile (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni	b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie sui legati e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collate- rale fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100	—	—	3	6
Oltre 100 fino a 250	—	3	5	8
Oltre 250 fino a 350	—	6	9	12
Oltre 350 fino a 500	—	10	13	18
Oltre 500 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'arti-

colo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire

850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO I DEMOCRATICI-L'ULIVO

All'articolo 61, Tabella A, sono apportate le seguenti diminuzioni, ripartite percentualmente in misura eguale tra le diverse rubriche, per i seguenti importi complessivi:

2000: 2.000.000;

2001: 2.000.000;

2002: 2.000.000.

Compensazione n. 1

(A.C. 6557 - sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministra-

tivi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento

alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo

periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
- c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;
- d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;
- e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
- f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
- g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
- h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;
- i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;
- l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. I processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera f) del comma 1.

3. Per i processi di valore indeterminabile il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e di più pagine.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. (ex 9. 119) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono, Cola.

Sostituirlo col seguente:

Art. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati nel comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Il valore dei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

4. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi re-

gistrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° gennaio 2001.

6. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

7. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

8. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.

9. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'im-

porto del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

Conseguentemente sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1 (articolo 8, comma 2).

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato di iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi.

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000.

b) Lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000.

c) Lire 500.000 per i processi di valore superiore ai lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000.

d) Lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a 1 miliardo.

e) Lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo, fino a lire 3 miliardi.

f) Lire 3.000.000 per i processi di valore superiore ai lire 3 miliardi.

2. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui al comma 1 lettera b).

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

8. 2. (ex 9. 121) Pecorella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

8. 170 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 1. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 4, sopprimere la frase da: nel caso in cui sia richiesta, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 2. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 3. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 5 sopprimere le parole da: in caso di modifica della domanda, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 4. Saponara, Gasparri, Marotta.

Al comma 5 sopprimere le parole da: ove non vi provveda, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 5. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 6 dopo le parole: programmazione economica, aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale forense.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 6. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 8-bis, aggiungere la frase: le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotto alla metà per gli atti superiori a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni.

Seguono compensazioni AN.

0. 8. 170. 7. Berselli, Saponara, Gasparri.

Al comma 8-bis aggiungere le parole: oltre tale limite l'imposta del registro è ridotta alla metà.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

08. 170. 8. Berselli, Saponara, Marotta, Gasparri.

Alla tabella 1, al comma 1:

alla lettera a), sostituire: 2.000.000 con: 10 milioni e sopprimere la lettera b);

alla lettera c) sostituire: 50 milioni con: 100 milioni sopprimere la lettera d);

alla lettera e) sostituire: lire 800 mila con: lire 500 mila;

alla lettera f) sostituire: lire 1.300.000 con: 1 milione.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 9. Gasparri, Berselli, Saponara.

Alla tabella 1, al comma 2 sostituire le parole: lettera d) con: lettera e).

Al comma 3 sostituire le parole: lettera d) con: lettera c) e: lettera c) con: lettera b).

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 10. Gasparri, Gazzilli, Maiolo, Pecorella, Vitali, Tarditi, Saponara, Berselli, Marotta.

Alla tabella 1, sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 11. Berselli, Saponara, Gasparri, Marotta.

Al comma 3 sopprimere le parole: ovvero nei procedimenti esecutivi che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 12. Vito, Berselli, Saponara.

Al comma 3 sopprimere la frase: o che interviene nella procedura di esecuzione.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 13. Vito, Berselli, Saponara.

Al comma 3 sopprimere la frase: a pena di irricevibilità dell'atto.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 14. Vito, Berselli, Saponara.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma

1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2

e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

8-bis. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

9. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla

ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2).

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 100.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000;

2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente Tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente Tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella

misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente Tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-*quater* del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente Tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente Tabella, ridotto alla metà.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine ».

8. 170. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti il valore viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° gennaio 2001.

5. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

6. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

7. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbimilioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.

8. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima

data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. 3. (ex 9. 38) Pecorella.

Sopprimere il comma 1.

***8. 4.** (ex 9. 79 e 9. 51) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 1.

***8. 121.** (ex 9. 511) Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283; gli

articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre gli accantonamenti del Ministero del tesoro come segue:

2000 — 40;

2001 — 30;

2002 — 20.

****8. 6.** (ex Tab. A. 90) Manzione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283; gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.

**** 8. 5.** (ex 9. 39) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili aggiungere le seguenti: di azione civile nel processo penale.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

8. 13. (ex Tab. A. 35) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 1, sopprimere la parola: penali.

8. 14. (ex 9. 37) Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: e amministrativi, aggiungere le seguenti: elettorali, contabili ed in materia di lavoro,

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 18. (ex 9. 71) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghesio, Pirovano.

Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: esclusi i procedimenti esecutivi.

Conseguentemente:

al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, sopprimere le parole nonché per i procedimenti esecutivi;

al comma 5 sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.

8. 15. (ex 9. 83) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

- 8. 16.** (ex Tab. A. 37) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

- *8. 17.** (ex *9. 80) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

- *8. 19.** (ex *9. 21) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

- **8. 20.** (ex 9. 22) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

- **8. 21.** (ex 9. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali.

- 8. 7.** (ex 9. 5) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

- 8. 12.** (ex 9. 14) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dall'imposta di bollo tutti i documenti e le certificazioni da esibire nel procedimento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 22** (ex 9. 72) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

8. 23 (ex Tab. A. 38) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sopprimere il comma 2 e la richiamata tabella.

8. 24. (ex 9. 84) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato d'iscrizione al ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella allegata.

Conseguentemente sostituire la tabella 1 richiamata con la seguente: Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:

a) azione civile nel processo penale: valore lire —, contributo lire 0;

b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;

c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;

d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;

e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;

g) civile speciale e cautelare: valore lire —, contributo lire 100.000;

h) amministrativo: valore lire —, contributo lire 400.000;

i) amministrativo di ottemperanza: valore lire —, contributo lire 200.000;

j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;

k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;

l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;

n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): valore lire —, contributo lire 200.000;

o) civili di revocatoria fallimentare: valore lire —, contributo lire 200.000;

p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): valore lire —, contributo lire 100.000;

q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: valore lire —, contributo lire 100.000;

r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): valore lire —, contributo lire 100.000;

s) civile di esecuzione immobiliare: valore lire —, contributo lire 300.000;

t) civile di esecuzione di obblighi: valore lire —, contributo lire 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

8. 29. (ex Tab. A. 79) Manzione.

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 27. (ex 9. 85) Berselli, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Neri, La Russa, Mantovano, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, sostituire le parole: tabella 1 *allegata alla presente legge con le seguenti:* tabella allegata.

8. 28. (ex 9. 23) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire la tabella 1, con la seguente:

Tabella 1.

Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:

a) azione civile nel processo penale: qualsiasi valore, contributo lire 0;

b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;

c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;

d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;

e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;

g) civile speciale e cautelare: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

h) amministrativo: qualsiasi valore, contributo lire 400.000;

i) amministrativo di ottemperanza: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;

k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;

l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;

n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

o) civili di revocatoria fallimentare: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

s) civile di esecuzione immobiliare: qualsiasi valore, contributo lire 300.000;

t) civile di esecuzione di obblighi: qualsiasi valore, contributo lire 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

8. 30. (ex Tab. C. 32) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1.

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto,

titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***8. 46.** (ex Tab. A. 43) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.

***8. 31.** (ex 9. 36) Pecorella.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: giurisdizionali civili, penali ed amministrativi con la seguenti: giurisdizionali contenziosi, civili, penali, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali, ed amministrativi

8. 26. (ex 9. 10 e 9.50) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, dopo la parola: amministrativi aggiungere le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 33. (ex 9. 87) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Mantovano, La Russa, Marino, Neri, Manzoni, Bono, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) lire 30.000 per i processi di valore inferiore a lire 5.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 5.000.000 fino a lire 10.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 34. (ex 9. 68) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 32. (ex 9. 88) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere da b) a l) con le seguenti:

b) nulla per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 fino a lire 10.000.000;

c) lire 200.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000;

d) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000;

e) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000;

f) lire 750.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

h) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

8. 35. (ex 9. 90) Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per i processi instaurati innanzi ai tribunali amministrativi regionali e ai tribunali regionali delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 400 mila; per i processi instaurati innanzi al Consiglio di Stato e al tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 800 mila. Il contributo non è dovuto per la proposizione di istanze e ricorsi di natura esclusivamente cautelare.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1. Nei procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 61 tabella A, ridurre l'importo della voce ministero delle finanze come segue:

2000: — 5.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

8. 38. Guarino.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, premettere le parole: Solo per

8. 140. (ex 9.70) Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo per quelli di modico valore per i quali il contributo ridotto della metà. Per il pubblico impiego residuale non devoluto al giudice ordinario, nulla è dovuto.

8. 39. Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo II e per i procedimenti

speciali di cui al libro IV titolo I capo I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo pari alla metà di quello previsto dal comma 1. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo III, IV, e V e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo III, IV e V titolo II, del codice di procedura civile con esclusione di quelli di cui all'articolo 9 comma 8, è dovuto un contributo forfettario di lire. 250.000.

8. 40. (ex 9. 58) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo di L. 300.000. Per i procedimenti esecutivi il contributo è pari alla metà di quello previsto dal comma 1.

8. 150. (ex 9. 59) Proietti, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è dovuto un contributo di lire 300.000.

8. 41. (ex 9. 69-bis) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, dopo le parole: codice di procedura civile aggiungere le seguenti: o aventi la caratteristica del valore indeterminabile

Conseguentemente, articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

- 8. 42.** (ex Tab. A. 41) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti a carico di minorenni di competenza del tribunale e della sezione di Corte d'appello.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 43.** (ex 9. 69) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: anche da parte degli ufficiali giudiziari.

- *8. 45.** (ex 9.70) Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: da parte degli ufficiali giudiziari.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- *8. 44.** (ex 9. 70) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 3.

- * 8. 47** (ex 9. 91) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente alla tabella C, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi;

2002: — 200 miliardi;

- * 8. 48** (ex Tab. C. 29) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o eseguita, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.

Conseguentemente, articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 — 40 miliardi;

2001 — 30 miliardi;

2002 — 20 miliardi

- * 8. 50.** (ex Tab. A. 88) Manzione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o eseguita, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.

- * 8. 49.** (ex 9. 41) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il contributo è dovuto dall'attore o dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.

8. 51. (ex 9. 3) Guarino.

Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.

***8. 52.** (ex 9. 93) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.

***8. 141.** (ex 9. 93) Parrelli

Al comma 3 sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.

*** 8. 53.** (ex 9. 94) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 3, sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia

*** 8. 54.** (ex Tab. C. 28) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sopprimere il comma 4.

***8. 9.** Parrelli, Cherchi.

Sopprimere il comma 4.

***8. 55.** (ex 9. 99) Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, La Russa, Simeone, Marino, Neri, Bono, Manzoni, Riccio, Cola.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

*** 8. 56.** (ex Tab. A. 44) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*** 8. 57.** (ex 9. 42) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento, provvede al recu-

però delle somme dovute nei confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 - 40;
2001 - 30;
2002 - 20.

8. 58. (ex Tab. A. 87) Manzione.

Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.

**** 8. 59.** (ex 9. 25) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.

**** 8. 60.** (ex 9. 96) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 81.** (ex 9. 16) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 61.** (ex Tab. A 39) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 62.** (ex 9. 64) Proietti, Messa, Riccio, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 63.** (ex 9. 26) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

****8. 152.** (ex 9. 16) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

****8. 64.** (ex 9. 63) Proietti, Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Riccio, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

**** 8. 65.** (ex 9. 27) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente aggiungere le seguenti: salvo

che entro 5 giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

**** 8. 66.** (ex Tab. A. 40) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente provvede, aggiungere le seguenti: , previo invito al pagamento e decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'invio stesso,

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 67. (ex 9. 73) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 5.

8. 138. (ex 9. 507) Malavenda

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento dalla parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

*** 8. 68.** (ex 9. 43) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle 3 conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento della parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 - 40;

2001 - 30;

2002 - 20.

*** 8. 69.** (ex Tab. A. 86) Manzione.

Sostituire il comma 5 con il seguente: Il valore dei procedimenti è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

8. 70. (ex 9. 1) Guarino.

Al comma 5, sopprimere le parole da: deve fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia

8. 71. (ex Tab. C. 31) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

***8. 72.** (ex 9. 100) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte, se sta in giudizio di persona, o dal suo difensore.

***8. 73.** (ex 9. 28) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando si proceda per obbligazioni diverse dal pagamento di somme. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, le

spese e salvo i danni successivi o comunque imprevedibili al momento della proposizione della domanda stessa.

8. 10. (ex 9. 8) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: non per il pagamento di somme di denaro.

8. 77. (ex 9. 101) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il valore dei procedimenti deve intendersi fissato nei limiti della domanda, senza considerare i danni successivi, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese.

8. 74. (ex 9. 102) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: La caratteristica del valore indeterminato della causa deve risultare da apposita dichiarazione del procuratore costituito o della parte se sta in giudizio di persona.

8. 75. (ex 9. 62) Proietti, Riccio, Messa, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per i ricorsi in materia possessoria, cautelare, sommaria, d'urgenza, di licenza e di sfratto per finita locazione è dovuto il contributo di cui al n. 4 della tabella 1 allegata alla presente legge.

8. 76. (ex 9. 61) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Sopprimere il comma 6.

***8. 78.** (ex 9. 103) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 6.

***8. 123.** (ex 9. 506) Malavenda.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di versamento e di restituzione del contributo unificato.

8. 79. (ex 9. 2) Guarino.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

***8. 80.** (ex 9. 104 e 9. 44) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,

n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***8. 82.** (ex Tab. A. 42) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi;

*** 8. 83.** (ex Tab. A. 85) Manzione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto sino a: sono apportate con le seguenti: Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso.

8. 87 (ex 9. 29) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.

***8. 85.** (ex 9. 9) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Sacraceni.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.

*** 8. 86.** (ex 9. 105) Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, Neri, La Russa, Simeone, Marino, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 7.

**** 8. 88.** (ex 9. 106) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 7.

**** 8. 124.** (ex 9. 505) Malavenda.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

***8. 89** (ex 9. 45) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

***8. 90.** (ex 9. 30) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

*** 8. 91.** (ex Tab. A. 84) Manzione.

Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.

****8. 151.** Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.

**** 8. 92.** (ex 9. 107) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 8.

***8. 93.** (ex 9. 108) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 8.

***8. 122.** (ex 9. 504) Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni dalla Corte d'appello.

**** 8. 94.** (ex 9. 46) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì

esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

**** 8. 95.** (ex Tab. A. 83) Manzione.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 98.** (ex 9. 18) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 96.** (ex 9. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 97.** (ex 9. 31) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

**** 8. 135.** (ex 9. 32) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

**** 8. 99.** (ex 9. 110) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 9.

8. 126. (ex 9. 503) Malavenda.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste del codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino al lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti d verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuzione contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

***8. 100.** (ex 9. 33) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto del decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 8. 101** (ex 9. 47 e 9. 111) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Bono, Armani, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936 n. 131.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

***8. 102** (ex Tab. A. 33) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

Le sentenze ed ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi

***8. 103.** (ex Tab. A. 82) Manzione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: fino a lire 10 milioni con le parole: fino a lire 50 milioni.

8. 104. (ex 9. 112) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 30 per cento.

8. 130. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.

Seguono altri 4.525 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 34 per cento.

8. 131. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni con le parole: superiore a lire 50 milioni fino a lire 100 milioni.

8. 105. (ex 9. 113) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 10.

8. 127 (ex 9. 502) Malavenda.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

***8. 113.** (ex 9. 35 e 9. 34). Apolloni, Paggiarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà

dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

***8. 106.** (ex 9. 114, 9. 48 e ex 9. 115) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

***8. 109.** (ex Tab. A. 35 e ex Tab. A. 34) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40;

2001: — 30;

2002: — 20.

8. 107. (ex Tab. A. 81 e ex Tab. A. 80) Manzione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Gli atti e i provvedimenti in materia di stato delle persone, separazione personale dei coniugi, divorzio, tutela dei minori, degli incapaci, interdetti, e inabilitati, nonché in materia di lavoro e impiego, sono esenti dall'imposta di registro e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 111. (ex 9. 74) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 11.

8. 128 (ex 9. 501) Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

8. 115. (ex Tab. A. 46) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

8. 116. (ex 9. 116) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 117.** (ex 9. 117) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 138 giorni.

- 8. 132.** (ex serie Malavenda 40) Malavenda.

Seguono altri 150 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 2 giorni.

- 8. 133.** (ex serie Malavenda 40) Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: e una settimana.

- 8. 129** (ex 9. 500) Malavenda.

Al comma 11 sopprimere i periodi terzo e quarto.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 100;

2001: — 75;

2002: — 50.

- 8. 118.** (ex Tab. A. 45) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo

- 8. 119** (ex 9. 118) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme dirette ad individuare le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle di cui alla presente articolo, nonché dirette a coordinare le norme di cui alla presente articolo con quelle dettate dalla legislazione vigente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 120** (ex 9. 75) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro sugli atti relativi alla procedura fallimentare).

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituita dalla seguente:

« c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, nonché quelli di altri procedimenti i cui provvedimenti recano condanne o riconoscono diritti a carico del fallimento, ai sensi degli articoli 91 e 133 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; »

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

- 8. 01** (ex 9. 0. 1.) Bergamo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La tassa sul trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di cui all'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927 e successive modificazioni, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

8. 02 (ex 9.0. 6) Marzano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia.

8. 03 (ex 9. 0. 5) Marzano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore *diesel* di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

8. 04 (ex 9. 0. 7) Marzano.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge

n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di con-

sumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

(A.C. 6557 - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Imposta di registro sui conferimenti
in società).*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole).* — 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri delle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo »;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000. »;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: « 1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « lire 250.000 »;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

« NOTE — I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. »;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si ap-

plicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

9. 13. (ex 10. 512) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

9. 14. (ex 10. 511) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9. 11. (ex 10. 510) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli oneri delle società con le seguenti: degli oneri accollati alle società.

9. 19. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 12. (ex 10. 509) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 8. (ex 10. 508) Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

9. 9. (ex 10. 507) Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

9. 10. (ex 10. 506) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota I.

9. 5. (ex 10. 505) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota II.

9. 6. (ex 10. 504) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota III.

9. 7. (ex 10. 503) Malavenda.

Al comma 1, numero 2), sopprimere la nota IV.

9. 4. (ex 10. 502) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 3. (ex 10. 500) Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

9. 1 (ex 10. 1) Repetto, Ferrari, Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la Formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, è

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla Tab. A modificare gli importi come segue:

Ministero ambiente:

2000: — 100md;

2001: — 75md.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 100md;

2001: — 75md.

9. 2. (ex Tab. A. 159.) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Scaltritti, Marras, Dell'Utri, Collavini, Amato.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'articolo 5, allegato A — Tariffa, parte prima — atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

9. 01. (ex 10. 0. 2) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della Tariffa, parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di regi-

stro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativamente alle locazioni ed affitti di beni immobili, è ridotta all'uno per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

9. 02. (ex 10. 0. 3) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. L'esenzione dell'asse ereditario prevista per l'imposta di successione è applicata anche alle imposte ipotecarie e catastali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 11, 10, 12, 14 e 15.

9. 03. (ex 10. 0. 4) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. In caso di successione in linea retta o fra coniugi, gli immobili sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 11, 10, 12, 14 e 15.

9. 04. (ex 10. 0. 5) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 15.

9. 05. (ex 10. 0. 6) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Ballaman, Frosio Roncalli, Faustinelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure fiscali per il sostegno fondo piccole e medie imprese).

Le operazioni di credito superiori a 18 mesi poste in essere dagli operatori non bancari di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/93 (testo unico bancario), sono assoggettati a titolo di imposta sostitutiva ad un prelievo pari allo 0,25 per cento dell'importo contrattato, in misura analoga a quanto già previsto ed in vigore per i contratti posti in essere dagli istituti di credito.

Le entrate relative a questo provvedimento sono finalizzate al finanziamento della legge n. 448 del 1998, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione dello sviluppo.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

9. 06. (ex 10. 0. 8) Manzione, Mastella, Acierno, Bagliani.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984,

n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 4)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle

finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. »;

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 27. (ex 11. 514.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

10. 26. (ex 11. 513.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **10. 10.** (ex 11. 7.) Scalia.

Sopprimere il comma 1.

* **10. 24.** (ex 11. 510.) Malavenda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'ampliamento dei posti barca nelle strutture portuali turistiche l'IVA sui pontili galleggianti è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento solo per l'anno 2000.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

10. 7. (ex 11. 11.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imbarcazioni a vela o a motore di lunghezza non superiore ai me-

tri 7,50 l'IVA è ridotta dal 20 per cento al 10 per cento.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

10. 28. (ex 11. 12.) Acierno, Bagliani, Manzione.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 25. (ex 11. 512.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

10. 23. (ex 11. 509.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppressa la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 30.000;

2002: — 20.000.

10. 4. (Tab. A. 180.) Mammola.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10. 22. (ex 11. 508.) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imbarcazioni non immatricolate, a motore con misure fino a 7,5 metri ed a vela con misure fino a 10 metri, sono esentate dalla tassa di stazionamento.

10. 13. (ex 11. 13) Tatarella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 21. (ex 11. 507.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. L'importo della tassa di stazionamento è così determinata:

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

10. 5. (ex Tab. A. 179) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: 360.000 con la seguente: 180.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: 1.500 con la seguente: 1.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 3.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera c), sostituire la parola: 6.000 con la seguente: 5.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 7.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

10. 14. (ex 11. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2.

10. 20. (ex 11. 506.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera a).

10. 16. (ex 11. 501.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera b).

10. 19. (ex 11. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lire 1.000 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 11 metri;

b) lire 3.000 per ogni centimetro eccedente metri 11 e fino a 15 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 15 e fino a 24 metri.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

10. 6. (ex 11. 10.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lire 6.000 per ogni centimetro di lunghezza eccedente metri 24.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 36.000;

2001: — 24.000;

2002: — 12.000.

10. 1. (ex Tab. A. 181) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lire 1.500 per ogni centimetro di lunghezza eccedente metri 12.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 38.000;

2002: — 25.000.

10. 2. (ex Tab. A. 183) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 12 e fino a 18 metri con la seguente: 18.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 45.000;

2001: — 30.000;

2002: — 15.000.

10. 3. (ex Tab. A. 182) Mammola.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera c).

10. 18. (ex 11. 503.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso 2, sopprimere la lettera d).

10. 17. (ex 11. 502.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituita una tassa sui motori dei natanti il cui importo minimo è stabilito in lire 30 mila. Per i motori di potenza superiore a 6 kw l'importo è calcolato in base alla potenza effettiva ed è pari a lire 5000 per ogni kw.

f) il comma 6 è soppresso.

10. 11. (ex 11. 6) Scalia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

10. 8. (ex 11. 3.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 15.** (ex 11. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 40.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca sono equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati.

10. 9. (ex 11.2) Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: a frase: « e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel » è sostituita con: « e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed automobilistica.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 4.000;

2001: — 3.000;

2002: — 2.000.

10. 12. (ex Tab. A. 290.) Battaglia, Giacco, Caccavari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: « Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle Organizza-

zioni Portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime Organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a impedire concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. ».

5. All'onere di cui al precedente comma, valutato in lire 46 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2000-2002 alla Tabella A, Rubrica Ministero delle Finanze.

2000: — 92.000;

2001: — 59.800;

2002: — 46.000.

10. 30. (ex 11. 0. 10.) Camoirano, Labate.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi;

4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: « Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi e contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima

data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ».

10. 42. La Commissione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 3-bis. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle finanze, ridurre gli importi nella seguente maniera:

2000: — maggiori entrate em. 8.140;
2001: — 4.000;
2002: — 4.000.

10. 41. *(Ulteriore formulazione)* La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la parola « corrisposte » è sostituita dalle seguenti: « di lavoro dipendente e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti ».

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del parteci-

pante le retribuzioni di lavoro dipendente ed i compensi di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, non residente nel territorio dello Stato, imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono applicabili anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore, esercitano, a bordo di navi passeggeri e da crociera, attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

4. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, comprende anche quello ritraibile dall'esercizio a bordo di navi passeggeri e da crociera di attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitata da terzi in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore. Per i redditi derivanti dalla attività di escursione comunque realizzata l'agevolazione di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, compete solo all'armatore.

5. Non sono soggetti all'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto, effettuati a bordo delle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

6. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 74, comma 6, ed all'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla Tabella C del medesimo decreto ed alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, effettuati a bordo delle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

7. Non è soggetta alla tassa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, l'autorizzazione all'esercizio di case da gioco sulle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

8. Le disposizioni previste dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché della legge 14 aprile 1975, n. 103, e regolamenti attuativi, non trovano applicazione agli apparecchi situati sulle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale.

9. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ogni altra attività commerciale sia complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica ».

10. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Il trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale impegnato nelle attività espletate dall'appaltatore o dal concessionario dell'armatore è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 ».

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 10.000;

2001: — 40.000.

10. 04. (ex Tab. A. 361) Burlando, Giardiello, De Piccoli, Duca, Biricotti, Labate, Camoirano, Repetto, Acquarone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'arti-

colo 19-bis 1, lettera c), sostituire le parole: non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio *con le seguenti*: è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento.

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

10. 05. (ex 11. 0. 3.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il costo della tassa sul passaggio di proprietà dei motocicli e degli autoveicoli, con cilindrata superiore a 50 cc., è rapportato all'effettivo costo del mezzo. L'ammontare della tassa è calcolato nella misura del 4 per cento al valore del veicolo ricavato da tariffari in uso in tutti i concessionari di rivendita di veicoli (euro tax). Per gli autoveicoli non più in listino, e quindi senza valutazione, l'ammontare della tassa è pari a lire 350.000 ».

10. 06. (ex 11. 0. 2.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più sicura e agevole

la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, nella stessa misura.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 27.000;

2002: — 20.000.

10. 03. (ex Tab. A. 359) Giacco, Battaglia, Duca, Polenta, Bastianoni, Lorenzetti, Basso, Faggiano, Gasperoni.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...);

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201);

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100);

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601);

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativa sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Oli emulsionati).

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce « Gas di petrolio liquefatti (GPL) », la seguente voce: « Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

« c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al

rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione ».

TABELLA 2

*(Articolo 11, comma 2)*ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

<i>a)</i> emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
<i>b)</i> emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
<i>c)</i> emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
<i>d)</i> emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 è
soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Al-
leanza nazionale.**

11. 1 (ex 12. 22). Bono, Armani, Alberto
Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone,
Proietti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

**Seguono compensazioni del Gruppo Mi-
sto - Rifondazione comunista.**

11. 36. (ex 12. 509, 12. 504, 12.503) Bo-
nato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere i commi 1 e 2.

11. 2 (ex 12. 513). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

11. 3 (ex 12. 512). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 4.

11. 4 (ex 12. 511). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

11. 5 (ex 12. 509). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 6 (ex 12. 508). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 7 (ex 12. 507). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11. 8 (ex 12. 506). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11. 97 (ex 12. 505). Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

11. 10 (ex 12. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

11. 11 (ex 12. 504.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

11. 12 (ex 12. 503). Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A far data dal 1° gennaio 2000,
l'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'impo-
sta di consumo sul gas metano è applicata
anche alle strutture ospedaliere.

*Conseguentemente, aggiungere il se-
guente articolo:*

A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'ali-
quota agevolata dell'imposta di consumo di
gas metano per usi domestici ed usi di
riscaldamento individuale applicata nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sop-
pressa.

11. 13 (ex 12. 10.) Covre, Michielon, Gru-
gnetti, Giancarlo Giorgetti, Paolo Co-
lombo.

Sopprimere il comma 4.

11. 14 (ex 12. 502). Malavenda.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sostituire le parole: serbatoi fissi con le seguenti: serbatoi a servizio anche di singole utenze.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 15. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sostituire le parole: serbatoi fissi con le seguenti: serbatoi singoli.

11. 17. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), dopo le parole: destinati al rifornimento di serbatoi fissi aggiungere le seguenti: o confezionati in bombole.

Conseguentemente, al n. 3) sopprimere le parole: per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombola.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 30 (ex 0. 12. 25. 3). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed.

11. 31 (ex 0. 12. 25. 2). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione delle frazioni dei comuni ricadenti nella zona climatica F, valgono le procedure indicate ai commi

3 e 4 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 18. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione delle frazioni dei comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E è disposta con delibera del consiglio comunale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 19. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso lettera c) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio comunale accerta, con cadenza annuale, il permanere dei requisiti riguardanti le frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 20. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 4, capoverso, lettera c), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) per le frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e individuati annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comuni-

cate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

11. 21. Parolo, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Caparini, Conte.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 10, legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) nei comuni che ricadono nelle zone climatiche F ed E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e consentito a decorrere dal 2000, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del metano da riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni metro cubo. »

Seguono compensazioni n. 1, 2, 6 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

11. 34. (ex 12. 14.) Caparini, Giancarlo Giorgetti, Terzi, Stucchi, Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano ».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

11. 35 (ex 12. 11.) Covre, Michielon, Grungetti, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nella determinazione delle aliquote di cui al comma 6, si deve in ogni caso tener conto dell'andamento del prezzo di mercato dei carburanti, al fine di evitare effetti sull'andamento del costo della vita. In particolare, l'aliquota dovrà essere fissata, anche in deroga ai livelli minimi fissati dal comma 6 e del termine del 31 dicembre 2004 per l'adozione delle aliquote a regime, in misura tale da evitare che, considerando anche l'andamento del prezzo di mercato dei carburanti nell'ultimo trimestre, si venga a determinare un aumento complessivo del prezzo superiore al tasso di inflazione programmato. Alle minori entrate per il bilancio dello Stato derivanti dal presente comma si fa fronte con una corrispondente riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al 10. »

11. 23 (ex 12. 20). Conte, Marzano, Possa, Leone, Rubino Alessandro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A far data dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa semestrale per le aziende inquinanti pari a lire un milione per ogni quintale di ossido di azoto o anidride solforosa emesse nell'atmosfera, fatti salvi i provvedimenti penali, civili, prescrittivi e sanzionatori per le eventuali violazioni di legge.

11. 22 (ex 12. 501). Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A allegata, il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio: 23,6 per cento dell'aliquota normale;

benzina: 55 per cento dell'aliquota normale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 180.000;

2001: — 180.000;

2002: — 180.000.

11. 40. (ex Tab. A. 322.) Domenico Izzo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

11. 24 (ex 12. 2). Volontè, Delfino Teresio, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico ».

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.

11. 25. (ex 12. 21) Manzione, Bagliani, Acerno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al numero 15 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aggiunte le seguenti parole: « e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico. »

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000;

2001: — 750;

2002: — 500.

11. 26 (ex Tab. A. 58). Rizza, Caruano, Cappella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.27 DEL GOVERNO

Al comma 4-bis, alla lettera C, le parole da: nelle attività fino ad assistenza sono sostituite dalle seguenti: negli immobili adibiti all'ospitalità e all'assistenza.

0. 11. 27. 1. Contento, Selva.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « negli esercizi di ristorazione e » sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: « nel settore alberghiero » sono aggiunte le seguenti: « negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, »;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive

svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti ».

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

11. 27. *(Ulteriore formulazione)* Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

Segue compensazione n. 8 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

11. 33 (ex 12. 13.) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini delle detrazioni d'imposta IRPEF le spese per il riscaldamento della prima casa di abitazione, sostenute nell'anno e regolarmente documentate, sono equiparate alle spese mediche, a decorrere dal periodo di imposta 1999. La detrazione spetta alla persona fisica residente nell'immobile, cui sono intestate le documentazioni di spesa. In caso di residenza nell'alloggio per un periodo parziale durante il periodo di riscaldamento convenzionalmente stabilito dal 1° ottobre al 30 aprile e di spese documentate per l'intero periodo (alloggi in condominio), la detrazione spetta per tanti settemi dell'intera spesa quanti sono i mesi di residenza effettiva nell'alloggio nel periodo convenzionale di

riscaldamento con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori ai quindici giorni.

4-ter. La detrazione di cui al comma 1 spetta per le sole spese ordinarie effettivamente sostenute per la gestione del riscaldamento. Per gli alloggi che usufruiscono di impianto di riscaldamento centralizzato, i proprietari devono essere in grado di produrre per la detrazione se spettante, o fornire al conduttore dell'alloggio se la detrazione spetta a quest'ultimo, la documentazione delle spese ordinarie di riscaldamento firmata dall'amministratore di condominio, corredata del codice fiscale del condominio, contenente, separatamente o in apposita linea e per ogni unità immobiliare, le sole spese ordinarie sostenute per il riscaldamento ammesse alla detrazione, ovvero le spese per il combustibile, per l'energia elettrica per il bruciatore e per il locale caldaia se separatamente documentabili rispetto agli altri consumi condominiali, le spese per la conduzione dell'impianto, per le sue verifiche periodiche e per l'ordinaria manutenzione dello stesso. Per gli alloggi che hanno impianto di riscaldamento individuale si può portare in detrazione per tanti settemi come previsto al comma 1 la maggiore fra le seguenti somme: *a)* il 60 per cento delle bollette gas pagate nell'intero periodo d'imposta, *b)* il 60 per cento delle bollette Enel pagate nell'intero periodo d'imposta, *c)* somme documentate con idonea documentazione fiscale, spese fra il 1° gennaio ed il 30 aprile e fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ogni periodo d'imposta per altri combustibili specificatamente ed esclusivamente impiegati per l'impianto domestico di riscaldamento. Inoltre possono essere detratte le spese sostenute con idonea documentazione fiscale per la revisione ordinaria annuale degli impianti di riscaldamento domestico negli alloggi privi di riscaldamento centralizzato.

Seguono compensazioni n. 8 e 12 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

11. 29 (ex 12. 12). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Ministero delle finanze è autorizzato ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 31, convertito nella legge 29 novembre 1993, n. 427, in misura pari a 0,3 punti percentuali.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 20.000;

2001: + 35.000;

2002: + 35.000.

11. 50. Mario Pepe.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Aliquota IVA attività di intrattenimento musicale e danzante).

1. Al n. 123) della parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: « spettacoli teatrali, come indicati al n. 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono aggiunte le seguenti: »esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo di cui al punto 1 della tariffa contenuta nell'allegato A del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

11. 01 (ex Tab. A. 138.). Possa, Deodato.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Aliquota IVA stabilimenti balneari).

1. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero: « 120-bis): le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e di bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata. »

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 380 miliardi;

2001: – 270 miliardi;

2002: – 185 miliardi.

11. 02 (ex Tab. A. 67). Scaltritti, Conte, Cicu, Possa, Marras, Cascio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'aliquota delle accise sulla benzina senza piombo è rideterminata in misura tale da scontare, a partire dal 1° gennaio 2000, gli incrementi di gettito IVA determinati da eventuali aumenti del prezzo al consumo derivanti dalla componente non fiscale.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

11. 03 (ex 12. 0. 3). Marzano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano).

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

11. 04. (ex 12. 0. 2). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano ai prodotti plastici e compostabili prodotti con materiali biodegradabili in regola con i requisiti previsti dalla normativa comunitaria. »

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

11. 05 (ex Tab. A. 158). Tarditi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'aliquota IVA per le forniture di gas, di telefono, ed energia elettrica è calcolata al netto della componente fiscale.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

11. 06 (ex 12. 0. 4). Marzano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Olii combustibili).

1. Il Ministro delle Finanze individua, con proprio decreto, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità d'intervento atte a ridurre l'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche per il triennio 2000-2002, entro un importo complessivo annuo pari a lire 20 miliardi.

2. L'agevolazione, di cui al comma precedente, è concessa secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle Finanze:

2000: — 40.000;

2001: — 27.000;

2002: — 20.000.

11. 07. (ex Tab. A. 9.) Crucianelli, Di Stasi, Campatelli, Innocenti, Guerra.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: « sulle retribuzioni corrisposte », sono sostituite dalle parole: « sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ».

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate nel comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte infine le seguenti parole: « nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica ».

5. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 586, è aggiunto infine il seguente comma: « 3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero delle finanze ridurre gli importi nelle seguenti misure:

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

11. 08. *(Nuova formulazione).* La Commissione.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600;

2002: - 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: - 2.300;

2001: - 1.400;

2002: - 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: - 300;

2001: - 200;

2002: - 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 500;

2001: - 400;

2002: - 400.

Ministero dell'interno:

2000: - 150;

2001: - 150;

2002: - 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 250;

2001: - 300;

2002: - 300.

Ministero della difesa:

2000: - 50;

2001: - 50;

2002: - 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di maté;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Consequentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori com-

mercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativa sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della

legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000:

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del

5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 — sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità).

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte

sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

12. 1. (ex 13. 506.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 2.

12. 2. (ex 13. 509.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

12. 3. (ex 13. 508.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

12. 4. (ex 13. 505.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 2000, con le seguenti: entro il 30 aprile 2000.

12. 5. (ex 13. 8.) Pampo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al contributo al Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: ivi compreso senza calcolo degli interessi quello corrisposto come contributo per il medico di famiglia.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per diversi tipi di emulsioni fino a concorrenza del maggiore onere.

12. 6. (ex 12. 4.) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: tassa sul medico del 1993.

12. 7. (ex 13. 500.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari.

12. 8. (ex 13. 502.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel limite massimo di lire 1.000 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

12. 9. (ex 13. 2.) Bonato, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 1000 miliardi, con le seguenti: nel limite massimo di lire 1500 miliardi.

12. 10. (ex 13. 6.) Tatarella.

Al comma 1, dopo le parole: modalità semplificate, aggiungere le seguenti: e seguendo l'ordine cronologico di versamento dell'imposta e del contributo.

12. 11. (ex 13. 3.) Bonato, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli anni successivi al 2000 l'importo del maggior gettito delle entrate fiscali registrato rispetto alle previsioni assestate è integralmente destinato ai rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto al contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché alle altre tasse ed imposte sugli affari.

1-ter. Per il 2001 ai rimborsi di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 2.500 miliardi; all'onere corrispettivo si fa fronte mediante il ricorso alle risorse derivanti dalla correzione della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, lettera b), lettera d), numeri 1 e 4, lettera c), lettera g).

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: Fondi di riserva per le autorizzazioni

di spesa delle legge permanenti di natura corrente (7. 1. 3. 1. — fondi di riserva — cap. 4355):

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

12. 12. (ex Tab. A. 353.) Rubino, Possa, Conte, Leone.

Sopprimere i commi 2 e 3.

12. 13. (ex 13. 507.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

12. 14. (ex 13. 504.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1993, con le seguenti: fino al 31 dicembre 1996.

12. 16. (ex 13. 7.) Tatarella.

Al comma 2, dopo la parola: 1993, aggiungere le seguenti: , ad eccezione della tassa sul medico, per la quale dovrà essere emanato, entro sessanta giorni apposito decreto del Ministro delle finanze.

12. 15. (ex 13. 501.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

12. 17. (ex 13. 503.) Malavenda.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il Ministero delle finanze fornirà agli Uffici competenti le disposizioni relative per l'attuazione dei principi di cui il presente articolo.

12. 18. (ex 13. 9.) Pampo.

Al comma 3, dopo le parole: decreto del Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

12. 19. (ex 13. 4.) Bonato, Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualsiasi imposta o tassa il cui importo è inferiore al costo di riscossione, è abrogata e per il passato immediatamente condonata.

3-ter. Il Ministro delle finanze accerta con proprio decreto il costo di riscossione, di cui al comma precedente.

12. 20. (ex 13. 5.) Marzano.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, comma 1, 13, somma 3, 14 commi 1 e 4, e 15, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, e che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 2. Non si dà luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al metro quadrato ».

12. 01. (ex 13. 0. 2.) Scalia.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 7)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo di Forza Italia.

13. 1. (ex 14.14.) Martusciello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 46, aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. A copertura dell'onere di cui al presente articolo si provvede con il prelievo dell'1 per cento sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio.

2-ter. Il Ministro delle finanze con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

13. 12. (ex 43.12) Mazzocchi, Bono.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

13. 10. (ex 14. 15.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Mazzocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento per oltre 330 miliardi dell'impegno assunto dall'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze provvede ai necessari adempimenti attuativi.

* **13. 3** (ex. 14. 6) Piccolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

* **13. 4.** (ex * 14. 12) Pagliuca, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres, Bertucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

* **13. 11.** Bicocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo*

straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte). — 1. Sugli introiti delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

13. 6. (ex * 14. 4.) Mazzocchi, Alboni, Armaroli, Ascierio, Benedetti Vallantini, Butti, Carlesi, D'Alcontres Stagno, Fei, Foti, Gasparri, Lucchese, Guida, Losurdo, Malgeri, Manzoni, Martinat, Morselli, Pezzoli, Pagliuca, Bertucci, Lo Presti, Ozza, Procaccini, Rallo, Rasi, Rizzo Antonio, Scaltritti, Zacchera.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte).* — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'1 per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento per oltre 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con propri decreti provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

13. 5. (ex * 14. 11.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

Sostituirlo col seguente:

ART. 13.

(*Maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici scommesse e manifestazioni di sorte).*

1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari,

per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento. Il Ministro delle Finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999 n. 133 provvede ai necessari adempimenti amministrativi.

2. L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ulteriormente incrementati dagli introiti eccedenti 330 miliardi di lire, assicurati dall'applicazione dell'articolo 14.

13. 7. (ex 14. 9.) Gambale, Piscitello.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000, con le seguenti: ad almeno 370 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000. A tal fine, i regolamenti di cui al comma 1 del predetto articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disciplinano altresì l'accettazione, da parte dei soggetti concessionari ivi indicati, di scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative ad eventi di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 mensili con le seguenti: lire 60.000 mensili.

13. 8. (ex * 14. 3.) Guarino, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Tra le entrate della Regione Sardegna sono inseriti i nove decimi dei proventi derivanti dal gioco del lotto e delle lotterie nazionali calcolati sulla quota di rendita netta prodotta nella Regione.

Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.

13. 9. (ex 14. 13.) Massidda.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

Categorie: canone televisione:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1^a e 2^a categoria, sportelli bancari: 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3^a e 4^a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in

virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per la radio.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

13. 04. Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

(Testo riformulato dalla Commissione)

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

ART. 13-bis.

(Norme in materia di riduzione dei canoni per le concessioni demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive nelle aree depresse).

1. I canoni per le concessioni demaniali marittime relative a strutture turistico-ricettive ricadenti nelle aree depresse delle regioni italiane di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, sono ridotte del 70 per cento rispetto a quelli indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Le regioni nell'ambito delle quali sono ubicate le aree di cui al comma 1 devono avanzare apposita richiesta al Ministero competente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al medesimo comma.

ART. 13-ter.

1. I concessionari di aree demaniali, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1, che hanno un contenzioso precedente con l'Amministrazione dello Stato possono inoltrare istanza al Ministero delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ottenere l'estinzione agevolata del debito, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Gli importi da versare dai soggetti di cui al comma 1 per ottenere l'estinzione del debito sono calcolati secondo le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 1. Il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, può avvenire con rateizzazione non superiore ad anni 10.

Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.

13. 03. (ex 14. 0. 1.) Bergamo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riforma del diritto annuale dovuto dalle imprese alle CCIAA Legge 580/93).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, determina ed aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le aliquote del diritto annuale, dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare agli scaglioni di ricavi previsti dal successivo comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Una quota del diritto annuale, determinata dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, può essere destinata da ciascuna impresa a favore di una delle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera di commercio della provincia, per la realizzazione di programmi e iniziative non in contrasto con gli indirizzi della programmazione regionale e finaliz-

zati alla promozione e allo sviluppo dell'economia locale, nonché alla crescita della produttività e dell'occupazione della circoscrizione territoriale di competenza. Con lo stesso decreto, sono altresì determinati gli importi del diritto applicabile alle unità locali, nonché le modalità ed i termini di liquidazione, di accertamento e di riscossione, come pure l'entità delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta ovvero per l'omessa indicazione della base imponibile.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3, è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese; mediante applicazione di aliquote per scaglioni dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 535 del Testo unico delle imposte sui redditi, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, conseguiti nel periodo di imposta precedente, per gli altri soggetti, così come desumibile dalle dichiarazioni da questi rese ai fini fiscali per l'anno precedente ».

2. Le disposizioni del comma primo hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. Gli obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare dei ricavi di cui al precedente comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono

essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione, di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 18 della legge n. 580 del 1993, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

13. 01. (ex 14. 0. 4.) Deodato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende ed erogazioni dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1. fino a 20.000 abitanti lire 1.500 per utenza;

1.2. oltre 20.000 abitanti lire 1.250 per utenza.

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di

canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera *f)*, comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia con la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

13. 02. (ex 14. 0. 10.) Guerra, Campatelli, Massa, Sabattini, Guerzoni, Rava.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Contributo di soggiorno).

1. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

2. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

3. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1.

13. 05. (ex 14. 0. 11.) Guerra, Campatelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente a portatori di *handicap* si applica l'aliquota I.V.A. del 4 per cento.

2. Alle cessioni ed importazioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate a favore di struttura assistenziale pubblica o privata di utilità sociale (ONLUS) si applica l'aliquota I.V.A. del 4 per cento.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 200.000;

2001: – 150.000;

2002: – 100.000.

13. 06. (ex Tab. A. 131.) Marzano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche non vedenti si deduce, nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

13. 07. (ex Tab. A. 132.) Marzano, Possa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di ICI).

1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2000.

13. 08. (ex 14. 0. 9.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

13. 09. (ex Tab. A. 130.) Marzano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Incentivi per la sostituzione degli autoveicoli non dotati di dispositivi di riduzione delle emissioni inquinanti).

1. Ai soggetti che acquistano, nel corso del 2000, un'autovettura già immatricolata dotata di dispositivi di abbattimento delle emissioni inquinanti rispondenti ai requisiti di legge, richiedendo contestualmente la cancellazione dal pubblico registro automobilistico di un'autovettura immatricolata anteriormente al 1988, è riconosciuto, per non più di una volta, un credito d'imposta ai fini IRPEF, per i periodi d'imposta 2000 e 2001, nella misura massima di lire 500.000. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al periodo precedente.

2. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi alle cessioni di cui al comma 1 l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di lire 50.000.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abroga-

zione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

4. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 3 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 750.000;

2002: — 500.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 300.000;

2001: — 250.000;

2002: — 150.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 120.000;

2001: — 100.000;

2002: — 60.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

13. 010. (ex Tab. A. 374.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 8)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

ART. 27.

(Patto di stabilità interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1

punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

3. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conse-

guito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo

4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati ».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo sostitutivo del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1997, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

9. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

10. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000 ».

11. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

12. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 52 (ex 26. 57) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 1 (ex 26. 5) Bonato, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: « a ridurre » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a produrre avanzi di bilancio di parte corrente, in termini di cassa e di competenza per ciascuno dei tre esercizi 2000, 2001 e 2002. Gli avanzi di bilancio possono essere utilizzati per spese in conto capitale e per la riduzione dei mutui. L'importo degli avanzi di bilancio, in percentuale rispetto al livello della spesa corrente, è stabilito con decreto del Ministro del tesoro in un ammontare che può essere diverso a seconda della dimensione dell'ente locale e che, comunque, non superi il 3,5 per cento della spesa. L'avanzo di bilancio di cui al comma 1 è determinato dalla differenza tra l'ammontare delle entrate correnti e l'ammontare delle spese correnti al netto dell'ammortamento dei beni patrimoniali, alle quali è aggiunta la quota capitale dei mutui ».

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è modificato nel modo seguente:

« 2. L'avanzo di bilancio di cui all'ultimo periodo del comma 1 sarà ottenuto attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale ».

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 4. L'obiettivo di produrre in termini di cassa e competenza avanzi di bilancio si applica distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria ».

4. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 le parole: « ai valori di spesa e di disavanzo rilevati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corrispondenti valori rilevati ».

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora venga raggiunto nell'anno 2000 l'obiettivo di un livello complessivo dell'avanzo, in termini di cassa pari al 2,5 per cento della spesa corrente è concessa la riduzione agli enti che hanno conseguito l'obiettivo ad essi assegnato per l'esercizio 2000.

6. Sono abrogati il comma 3 ed il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998.

27. 2 (ex 26. 78) Marzano.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 3 (ex 26. 7) Bonato, Giordano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I primi due commi dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono così modificati:

« 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita impegnandosi a migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il calcolo di tale rapporto avviene tra le proprie entrate finali effettivamente riscosse, ricomprendendovi i proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; le province ed i comuni non devono considerare tra le entrate quelle acquisite per trasferimenti statali o da altri enti del settore pubblico sia in parte corrente che in conto capitale, così come non devono considerare fra le spese quelle sostenute con i citati trasferimenti a destinazione vincolata sino al limite dell'entità degli stessi. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

2. Il miglioramento del rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese come sopra definite dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti ».

27. 4. (ex 26. 24) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è così modificato:

« 4. Gli obiettivi di migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria ».

27. 5 (ex 26. 25) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, dopo le parole: « trasferimenti dello Stato », sono aggiunte le seguenti: « e le entrate aventi destinazione vincolata ai finanziamenti di investimenti ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 7 (ex 26. 6) Bonato, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 28 febbraio 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'interno, sentite le Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, sono stabiliti i criteri di definizione sia del disavanzo di riferimento sia del disavanzo da realizzare, le metodologie attuative, le procedure di rendicontazione e controllo; sono inoltre definiti criteri e modalità per garantire, an-

che negli anni successivi, il rispetto degli obiettivi di riduzione del debito o di aumento dell'avanzo.

27. 8 (ex 26. 60) Guerra, Campatelli, Massa, Sabattini, Guerzoni, Rava.

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: al netto delle entrate derivanti dall'autonomia impositiva di ciascun ente.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27 9 (ex 26. 8) Bonato, Giordano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

* **27. 53** (ex 26. 79) Lembo, Bono.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

* **27. 10** (ex 26. 9) Bonato, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'anno di riferimento considerato su cui calcolare il miglioramento percentuale di cui al presente comma sia stato caratterizzato da un anormale andamento delle entrate di conto capitale l'Ente può chiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che il riferimento di disavanzo faccia riferimento alla differenza tra le entrate e le uscite finali di parte corrente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 54 (ex 26. 20) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis. Alle legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999.

27. 151. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

27. 86 (ex 26. 566) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

27. 87 (ex 26. 595) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

27. 88 (ex 26. 594) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 5.

27. 89 (ex 26. 593) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 7.

27. 90 (ex 26. 591) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 8.

27. 91 (ex 26. 596) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 10.

27. 92 (ex 26. 610) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali e realizzare prestazioni di elevata qualità.

27. 93 (ex 26. 571) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali.

27. 94 (ex 26. 580) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: competenza del bilancio aggiungere le seguenti: nonché sulla capacità e sulla qualità di iniziativa dell'Ente in conseguenza di tali misure.

27. 14 (ex 26. 10) Bonato, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio na-

zionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, ed economiche.

27. 95 (ex 26. 583) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, economiche e territoriali.

27. 96 (ex 26. 575) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive.

27. 97 (ex 26. 576) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni.

27. 98 (ex 26. 581) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale.

27. 99 (26. 574) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, *con le seguenti:* la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme.

27. 100 (ex 26. 573) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, *con le seguenti:* la fornitura di prestazioni al massimo livello.

27. 101 (ex 26. 570) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

27. 102 (ex 26. 565) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 4.

27. 103 (ex 26. 609) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 5.

27. 104 (ex 26. 608) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 7.

27.105 (ex 26. 606) Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le giunte delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che nell'anno 1999 non abbiano raggiunto l'obiettivo di cui al comma 1 riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo per l'anno 2000 e sul recupero per l'anno 1999, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio e trasmettono trimestralmente al Ministero del Tesoro una relazione illustrativa delle misure adottate o da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo.

27. 55 (ex 26. 45) Giancarlo Giorgetti.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 2, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

27. 152. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 *con le seguenti:* 25.001.

27. 80 Malavenda.

Seguono altri 2.976 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 *con le seguenti:* 25.999.

27. 81 Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli *con le seguenti:* , nei tempi stabiliti dai rispettivi consigli in sede di approvazione dei bilanci per l'anno 2000, e comunque entro il 30 dicembre di detto anno.

27. 15 (ex 26. 27) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente *con le seguenti:* entro il termine di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 1990, n. 77.

27. 56 (ex 26. 46) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.

27. 106 (ex 26. 529) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

27. 107 (ex 26. 528) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: mensilmente.

27. 108 (ex 26. 526) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: settimanalmente.

27. 109 (ex 26. 527) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: progressivo miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o esistenti sul territorio.

27. 110 (ex 26. 572) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o ricadenti sul territorio.

27. 111 (ex 26. 578) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici.

27. 112 (ex 26. 582) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza.

27. 113 (ex 26. 569) Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.

27. 114 (ex 26. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

27. 115 (ex 26. 564) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

27. 116 (ex 26. 522) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: bimensilmente.

27. 117 (ex 26. 521) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno con le seguenti: le iniziative adottate per superare gli strutturali disservizi delle aziende pubbliche e garantire gli adeguati livelli qualitativi delle relative prestazioni.

27. 118 (ex 26. 579) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***27. 16** (ex 26. 11) Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

***27. 119** (ex 26. 563) Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui in essere con gli enti locali, con esclusione di quelli il cui

ammortamento è interamente a carico dello Stato, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. All'onere derivante, valutato in 600 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 2, comma 1, Tabella A, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 57 (ex 26. 40) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dal 1° gennaio 2000 è concessa agli enti locali una riduzione non inferiore all'1 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 18 (ex 26. 13) Bonato, Giordano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dall'anno 2000 è concessa a tutti gli enti una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

27. 58 (ex 26. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27.17.
DEL GOVERNO.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio

con riduzione del *deficit* degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le maggiori somme rispetto alle necessità finanziarie degli enti locali, assorbite per la riduzione del disavanzo di cui al comma 1, sono destinate ad interventi infrastrutturali dei trasporti urbani su guida vincolata e delle condizioni di traffico urbano.

0. 27. 17. 1 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio con riduzione del *deficit* degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

0. 27. 17. 2 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 17 DEL GOVERNO

Al comma 5, primo periodo dopo la parola: risoluzione, aggiungere la seguente: rinviare.

Conseguentemente, allo stesso periodo dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: e il cui tasso di interesse risulti inferiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la riserva necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente.

0. 27. 17. 3 (Nuova formulazione del Governo). Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 27. 17. 5 (Nuova formulazione). Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.

0. 27. 17. 4 (Nuova formulazione). Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione an-

tipicata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.

Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 27. 17. 6 (Nuova formulazione). Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 27. 17 DEL GOVERNO

Alla fine aggiungere: Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 281 del 1997, entro il 30 aprile 2000.

0. 27. 17. 7. Governo.

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominato applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa Depositi e Prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio

1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso d'interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base.

27. 17 (Nuova formulazione). Il Governo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: riduzione *aggiungere la seguente*: minima.

Conseguentemente, allo stesso periodo, dopo le parole: in essere al 31 dicembre 1998, *aggiungere le seguenti*: e il cui tasso di interesse risulti superiore al 7 per cento.

27. 59 (ex 26. 47) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 *con le seguenti*: dell'1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 60 (ex 26. 80) Lembo, Bono.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 *con le seguenti*: dell'1.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 61 (ex 26. 33) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 62 (ex 26. 54) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 19 (ex 26. 12) Bonato, Giordano.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.

27. 63 (ex 26. 53) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I benefici di cui al comma 5 sono concessi con priorità ai comuni che promuovono, anche in forma consortile, nuovi servizi pubblici, anche a domanda individuale, con finanziamento a mezzo prezzi e tariffe, o procedono alla rilevante ristrutturazione e potenziamento, valutabile almeno nel 25 per cento, di servizi pubblici già esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, prodotti da società private o da società miste a prevalente partecipazione di privati.

5-ter. Gli eventuali oneri a carico del bilancio comunale, connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma *5-bis*, non sono computati ai fini del calcolo del disavanzo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

27. 22 (ex 26. 73) Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione anticipata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una

applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.

Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 64 (ex 26. 49) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 65** (ex 26. 82) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 23** (ex 26. 14) Bonato, Giordano.

Al comma 6, sostituire le parole: dal presidente della giunta con le seguenti: dai Presidenti della regione e della provincia.

27. 66 (ex 26. 34) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

27. 124 (ex 26. 117) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni e associazioni sindacali dei lavoratori interessati.

27. 120 (ex 26. 587) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali e le associazioni dei lavoratori interessati.

27. 121 (ex 26. 514) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

27. 122 (ex 26. 515) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali interessate.

27. 123 (ex 26. 516) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

***27. 67** (ex 26. 38) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimere il comma 7.

***27. 125** (ex 26. 561) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: gli enti provvedono in particolare a: con le seguenti: gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a:

27. 69 (ex 26. 43) Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 24 (ex 26. 15) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).

27. 126 (ex 26. 560) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dismettere partecipazioni mobiliari nonché il patrimonio disponibile immobiliare.

27. 70 (ex 26. 52) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).

27. 127 (ex 26. 559) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare l'utilità del ricorso ai contratti stipulati al di fuori della pianta organica; limitare le consulenze esterne riguardanti la progettazione di opere pubbliche alla sola verificata mancanza, nella struttura dell'ente, di figure professionali adeguate a tali prestazioni o comunque quando, pur essendovi, non possono, per comprovati motivi, essere impiegate per tali obiettivi; procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, motivandone al consiglio l'eventuale scelta di permanenza, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

27. 71 (ex 26. 42) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la parola: limitare con la seguente: eliminare.

27. 131 (ex 26. 513) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).

27. 128 (ex 26. 558) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

27. 129 (ex 26. 557) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Segue compensazione n. 1 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 68 (ex 26. 41) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 25 (ex 26. 16) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica.

27. 72 (ex 26. 56) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i servizi pubblici per i quali era prevista la corresponsione di una tassa che siano trasformati in servizi a tariffa non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

27. 26 (ex 26. 77) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).

27. 130 (ex 26. 556) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 27 Bonato, Giordano.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 143
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

0. 27. 143. 1. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

0. 27. 143. 2. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1.

27. 143. (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 7 non si applica all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e i comuni associati in autorità di ambito che hanno provveduto a tale affidamento escludono le passività di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dall'ammontare del debito da calco-

lare per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

Conseguentemente, alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è così modificato:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Conseguentemente, Legge n. 20/94, articolo 4 (Autonomia Finanziaria della Corte dei Conti):

2000: — 40.000;

2001: — 40.000;

2002: — 40.000;

27. 28 (ex Tab. C. 134) Sestini, Possa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La misura di cui alla lettera *a)* del precedente comma non si applica agli enti il cui personale in servizio sia inferiore alla media del rapporto tra personale ed abitanti per la corrispondente classe demografica.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 73 (ex 26. 37) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.

27. 132 (ex 26. 555) Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e devono comunque comprendere, anche in deroga alla legislazione vigente, una quota finalizzata a garantire il soddisfacimento dei servizi pubblici a domanda individuale a partire dal livello quantitativo e qualitativo degli stessi nell'ultimo quinquennio.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 33 (ex 26. 17) Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: programmato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 34 (ex 26. 18) Bonato, Giordano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno sulla base degli elementi disponibili comunica ad ogni ente locale, anche in via indicativa, prima della deliberazione del bilancio di previsione, il relativo ammontare dei trasferimenti erariali affinché possa essere iscritto nel bilancio di previsione dell'ente stesso.

27. 75 (ex 26. 51) Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, entra in vigore il 1° gennaio del 2001.

27. 74 (ex 26. 48) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo nel quale viene versato il maggior gettito IVA riscosso dallo Stato in conseguenza della esternalizzazione da parte degli Enti locali territoriali di servizi che non hanno carattere commerciale e che quindi sono privi di rilevanza ai fini IVA, ma che, con la esternalizzazione, assumono rilevanza ai fini IVA.

Gli Enti locali territoriali maturano il diritto al recupero dell'IVA che pagano al gestore del servizio, pubblico, misto e privato in rapporto agli acquisti che operano per il tramite dei contratti di servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto al recupero vale per le nuove esternalizzazioni e anche per quelle precedenti al 31 dicembre 1999.

Le domande di rimborso, corredate dalle fatture del gestore del servizio e certificate dall'ente locale, sono presentate al Ministero dell'Interno. Il rimborso è effettuato a consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il rimborso avviene sino all'esaurimento della consistenza annuale e reale del fondo. Si utilizza il criterio della proporzionalità del rimborso con riferimento alle domande presentate nel caso di incapienza o eccedenza.

Con regolamento predisposto entro il 31 marzo 2000 il Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi.

Con decreto predisposto entro il 30 giugno 2000, il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi per definire le maggiori entrate IVA derivanti dai processi di esternalizzazione.

27. 29 (ex 26. 23) Sabattini, Massa.

All'articolo 26, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini pre-

detti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

27. 31 (ex 26. 67) Guerra, Campatelli.

Sopprimere il comma 9.

27. 35 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere b), c) e d).

27. 36 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere d) ed e).

27. 37 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: « Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

27. 150. La Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli uffici tecnici erariali notificano al contribuente l'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, spedendo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del domicilio fiscale o della residenza del destinatario. Contestualmente trasmettono ai comuni di competenza il tabulato contenente i dati censuari delle unità classate per la pubblicazione già prevista dalla vigente *istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1989. Il ricorso avverso gli accertamenti notificati dall'ufficio tecnico erariali deve essere proposto entro 60 giorni dalla chiusura della pubblicazione presso il comune.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 38 Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il tasso di interesse applicato dai comuni in sede di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili non può essere superiore a quello applicato dal Ministero delle finanze ai fini della riscossione.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 39 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La rendita degli immobili stabilita dall'ufficio tecnico erariale può essere applicata soltanto dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la notifica degli avvisi al contribuente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 40 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I comuni possono applicare le sanzioni per infedele dichiarazione dall'esercizio in cui la rendita catastale è stata notificata al contribuente.

27. 41 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'applicazione delle eventuali sanzioni e dei relativi interessi per la maggior imposta dovuta relativamente alla nuova rendita catastale, decorre dalla data della notifica presso il domicilio del contribuente. Per il periodo intercorso tra la denuncia e l'avvenuta notifica, si applicano gli interessi legali.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 42 Bonato, Giordano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Viene riconosciuta la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita catastale definitiva sia stata notificata mediante consegna ai comuni e pubblicata sull'albo pretorio e conseguentemente non sono applicate le sanzioni tributarie. In riferimento all'imposta comunale sugli immobili, con decreto del ministro delle finanze vengono previste specifiche forme di rateizzazione della maggiore imposta eventualmente dovuta nei casi in cui l'accertamento riguardi contemporaneamente diverse annualità, tenendo anche conto delle condizioni economiche dei contribuenti.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

27. 43 Conte, Leone, Alessandro Rubino, Possa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 27. 202 DELLA COMMISSIONE.

Al capoverso 9-bis, sostituire le parole: soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di *con le seguenti:* agli immobili adibiti ad abitazione principale e

Conseguentemente sopprimere il capoverso 9-ter.

0. 27. 202. 1. Vito, Conte.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

27. 202. La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

1. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

27. 76 Governo.

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.

***27. 44** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.

***27. 45** Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.

***27. 78** (ex 26. 83) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.

***27. 46** (ex 26. 19) Bonato, Giordano, Cangemi.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio 2001.

27. 82 Malavenda.

Seguono altri 710 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 28 dicembre 2002.

27. 83 Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 28 dicembre.

27. 84 Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio.

27. 85 Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

27. 133 (ex 26. 553) Malavenda.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

12-bis. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1993 al 1997 ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili sono prorogati al 31 dicembre 2000.

27. 77 (ex 26. 71) Veltri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono aggiunte le altre: e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

27 250. La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

27. 47 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 127.129.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 48 Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 122.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 49 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 121.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 79 (ex 0.26.31.2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 120.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 50 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

13-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini ICI l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

13-ter. La disposizione di cui al precedente comma non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

27. 51 (ex 26. 68) Guerra, Campatelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 200 DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. È soppressa l'indennità di lire 2 competente per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, a norma del comma 3, dell'articolo 14, della legge n. 836 del 1973 ».

0. 27. 200. 1. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. La disposizione che prevede per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione la spettanza per ogni chilometro di percorso dell'indennità di lire 2, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 836 del 1973, è abrogata ».

0. 27. 200. 2. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29 febbraio 2000.

27. 200. (Nuova formulazione) Il Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600; 2002: - 2.000.	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ministero delle finanze:	2000: - 200; 2001: - 200; 2002: - 200.
2000: - 2.300; 2001: - 1.400; 2002: - 2.500.	Ministero del commercio con l'estero:
Ministero della giustizia:	2000: - 10; 2001: - 10; 2002: - 10.
2000: - 100; 2001: - 100; 2002: - 100.	Ministero della sanità:
Ministero degli affari esteri:	2000: - 100; 2001: - 100; 2002: - 100.
2000: - 300; 2001: - 200; 2002: - 200.	Ministero dei beni e attività culturali:
Ministero della pubblica istruzione:	2000: - 10; 2001: - 10; 2002: - 10.
2000: - 500; 2001: - 400; 2002: - 400.	Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'interno:	2000: - 100; 2001: - 100; 2002: - 50.
2000: - 150; 2001: - 150; 2002: - 150.	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2000: - 100; 2001: - 100; 2002: - 100.
2000: - 250; 2001: - 300; 2002: - 300.	
Ministero della difesa:	
2000: - 50; 2001: - 50; 2002: - 50.	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 no-

vembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione

dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:	2001: -900 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2002: -900 miliardi.
2001: -50 miliardi;	Compensazione n. 5.
2002: -50 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>
2000: -1.510 miliardi;	<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>
2001: -1.510 miliardi;	<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>
2002: -1.510 miliardi.	<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
Compensazione n. 4.	
<i>All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>	2000: -100 miliardi;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	2001: -100 miliardi;
2000: -400 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2001: -400 miliardi;	<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
2002: -400 miliardi.	2000: -85 miliardi;
Ministero delle politiche agricole:	2001: -85 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2001: -200 miliardi;	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):</i>
2002: -200 miliardi.	2000: -100 miliardi;
Ministero delle comunicazioni:	2001: -100 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2001: -50 miliardi;	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
2002: -50 miliardi.	2000: -500 miliardi;
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: -500 miliardi;
2000: -250 miliardi;	2002: -500 miliardi.
2001: -250 miliardi;	
2002: -250 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 9)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28
DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

28. 1. (ex 27. 500.) Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: di intervento *atte aggiungere le seguenti:* a ridurre il tasso di interesse dei mutui in essere con gli enti locali entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ed.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 12, 11 e 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

28. 5. (ex 27. 8) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo le parole: dei mutui in essere *inserire le seguenti:* contratti dai comuni e dai loro consorzi.

28. 6. (ex 27. 9.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, dopo le parole: mutui in essere *aggiungere le seguenti:* relativi a enti locali e loro consorzi.

28. 7. (ex 27. 6.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: relativi a enti locali e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* aziende speciali e società di servizi.

28. 2. Scalia.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 225 miliardi annue *con le altre:* lire 450 miliardi all'anno.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le parole: « del 4,75 per cento ».

1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle Finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni di una quota corrispondente al maggiore gettito IRAP riscosso a norma del comma *1-bis*.

28. 3. (ex 27. 10.) Campatelli, Guerra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. La suddetta riduzione è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

28. 8. (ex 27. 11.) Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 61 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 è sostituito dal seguente:

« 3. Dietro richiesta degli Enti locali interessati e per non più di una volta in relazione a ciascun mutuo precedentemente contratto, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare il capitale residuo del mutuo da ammortizzare a carico dell'Ente richiedente e senza alcun indennizzo, in nuovo mutuo al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

28. 4. (ex 27. 5) Bonato, Giordano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

Alla Tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 10.000 miliardi

2001: + 10.000 miliardi

2002: + 10.000 miliardi

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 10.000 miliardi

2001: + 10.000 miliardi

2002: + 10.000 miliardi

28. 01. Saia, Meloni, Gerardini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

1. Sono istituite le province di Avezano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole delle Regioni nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni deliberano su eventuali adesioni di altri comuni ed il Governo, entro i tre mesi successivi, è delegato ad emanare i decreti sulle delimitazioni territoriali delle nuove circoscrizioni provinciali.

Conseguentemente all'onere relativo di fronte apportando alla Tabella A, Ministero dell'interno, le seguenti variazioni:

2000: + 10.000 miliardi

2001: + 10.000 miliardi

2002: + 10.000 miliardi

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 10.000 miliardi

2001: + 10.000 miliardi

2002: + 10.000 miliardi

28. 02. Meloni, Saia, Gerardini, Marini.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies*, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 10)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 29.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo.

* **29. 9.** (ex 28. 9.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

* **29. 8.** (ex 28. 506.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente riduzione fino alla fine del periodo con le seguenti: trasferimento dello Stato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

29. 1. (ex 28. 4.) Bonato, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministro competente aggiungere le seguenti: e le organizzazioni e/o associazioni sindacali di base dei lavoratori interessati.

29. 3. (ex 28. 500.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: dei finanziamenti a qualsiasi titolo alle imprese private.

29. 4. (ex 28. 501.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: dei finanziamenti alle imprese private.

29. 5. (ex 28. 503.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. 6. (ex 28. 504.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: dei finanziamenti a qualsiasi titolo, diretti ed indiretti, alle imprese private.

29. 7. (ex 28. 505.) Malavenda.

Sopprimere l'ultimo periodo.

29. 2. (ex 28. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 11)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « dal 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ».

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ».

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ».

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera *d*) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni n. 10 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

30. 1. (29. 0. 7.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

30. 7. (ex 29. 500.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 4.

30. 8. (ex 29. 522.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 5.

30. 9. (ex 29. 525.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 7.

30. 10. (ex 29. 528.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

30. 11. (ex 29. 507.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: « dai termini previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dai seguenti termini:

a) dal 1° gennaio 2002 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

b) dal 1° gennaio 2004 per tutti gli altri comuni ».

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 è abrogato.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a definire nuove disposizioni transitorie per il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, in relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

30. 53. (ex 29. 4. riformulato) Zagatti, Gerardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, prioritariamente, me-

dianete adeguata tassazione delle aziende manifatturiere e di servizi presenti sul loro territorio.

30. 12. (ex 29. 509.) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 7.

30. 13. (ex 29. 510.) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 6.

30. 14. (ex 29. 511.) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 5.

30. 15. (ex 29. 512.) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

30. 16. (ex 29. 526.) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

30. 17. (ex 29. 527.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***30. 2.** (ex 29. 20.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 2.

***30. 18.** (ex 29. 506.) Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-ter. La parte fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni n. 10 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

30. 3. (ex 29. 13.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-ter. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

Seguono compensazioni n. 10 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

700 miliardi per il 2000

900 miliardi per il 2001;

1000 miliardi per il 2002.

30. 4. (ex 29. 14.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Sopprimere i commi 3 e 7.

30. 20. (ex 29. 520.) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 6

30. 21. (ex 2. 521.) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 4.

30. 19. (ex 29. 513.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***30. 5.** (ex 29. 21.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.

***30. 22.** (ex 29. 505.) Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e giorni dieci.

30. 55. Malavenda.

Seguono altri 349 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e giorni 360.

30. 56. Malavenda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 17 è sostituito dal seguente:

17. Alla tariffa non si applica il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Seguono compensazioni n. 8, 9 e 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

30. 6. (ex 29. 17.) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Sopprimere i commi 4 e 7.

30. 23. (ex 29. 517.) Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 6.

30. 24. (ex 29. 518.) Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 5.

30. 25. (ex 29. 519.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

30. 26. (ex 29. 504.) Malavenda.

Sopprimere i commi 5 e 7.

30. 27. (ex 29. 515.) Malavenda.

Sopprimere i commi 5 e 6.

30. 28. (ex 29. 516.) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

30. 29. (ex 29. 503.) Malavenda.

Sopprimere i commi 6 e 7.

30. 30. (ex 29. 514.) Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

30. 31. (ex 29. 502.) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

30. 32. (ex 29. 501.) Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione delle risorse che alimentano il fondo indicato tra

gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

30. 54. Governo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni concernenti la tariffa per il servizio di sportello unico).

1. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

30. 01. (ex 29. 0. 3.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e secondo i criteri previsti dalla predetta disposizione, a decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è assegnato un ulteriore contributo complessivo di lire 15.000 milioni a favore dei comuni cui è stato attribuito il finanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della citata legge n. 448 del 1998.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio Art. 9-ter; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2000: — 80.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

30. 02. (ex Tab. C. 1.) Raffaldini, Ruggeri.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: —700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello

Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;
2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

(A.C. 6557 - sezione 12)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario).

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie

intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

EMENDAMENTI, PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

*31. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo misto- UDEUR.

*31. 4. Acierno.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

*31. 5. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimerlo.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

31. 2. Bonato, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

31. 3. Contento, Bono, Armani.

Al comma 1, sostituire la parola: 2000 con la seguente; 2005.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 7. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2000 con le seguenti; dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 13. (ex 0. 29. 0. 2. 2) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: 2000 con la seguente; 2002.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 8. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire la parola: 2000 con la seguente; 2001.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 9. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: selezione e la.

31. 10. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 11. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli oneri derivanti dalla costituzione dell'organismo comune di cui al comma 1 sono a carico dello Stato ».

Seguono compensazioni del gruppo di Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

31. 12. C'è, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;
2001: — 26.666;
2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;
2001: — 133.333;
2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici

mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 13)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 32.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)*, della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a ca-

rico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: « , per gli esercizi 1998 e 1999, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Sopprimerlo.

32. 8. (ex 30. 502.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

32. 9. (ex 30. 501.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

32. 10. (ex 30. 500.) Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun Fondo o Gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal Fondo o Gestione;

d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate ».

***32. 5.** (ex *30. 11 e 30. 12.) Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Menia, Mazzocchi, Pampo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun Fondo o Gestione previdenziale dei seguenti criteri in concorso tra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media tra gettito contributivo ed importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;

d) rapporto superiore alla media tra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo ed importo complessivo delle pensioni erogate ».

***32. 1.** (ex *30. 7.) Bastianoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il terzo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, è sostituito dal seguente periodo:

« A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Governo procede alla ridefinizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato, tenendo conto, per ciascun Fondo o Gestione previdenziale, dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal Fondo o Gestione;

d) rapporto superiore alla media, fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate ».

***32. 7.** (ex *30. 1.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di rapporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun Fondo o Gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;

d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate.

***32. 4.** (ex *30. 3.) Tassone, Teresio Del-
fino, Volontè, Grillo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è così modificato:

«A decorrere dal 1° gennaio 2000, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di rapporto del contributo dello Stato, tenendo conto per ciascun Fondo o Gestione previdenziale dei seguenti criteri, in concorso fra loro:

a) rapporto inferiore alla media fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze negative dei bilanci di esercizio;

c) rapporto inferiore alla media fra gettito contributivo e importo complessivo delle pensioni erogate dal fondo o gestione;

d) rapporto superiore alla media fra importo complessivo delle integrazioni al trattamento minimo e importo complessivo delle pensioni erogate.

***32. 2.** (ex *30. 5.) Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-ter. La percentuale dei contributi previdenziali prevista per il personale di cui al comma 3 è pari a quella prevista per la scuola pubblica, compresi i meccanismi di adeguamento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 280 miliardi nel trien-

nio 2000-2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo Misto- UDEUR

32. 11. (ex 30. 9.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

(2000: 85.000;

2001: 85.000;

2002: 85.000.)

Conseguentemente

alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, articolo 4: Autonomia finanziaria, variare gli importi come segue:

2000: — 40.000;

2001: — 40.000;

2002: — 40.000;

e alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, variare gli importi come segue:

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

e alla tabella C), alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo

n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), *variare gli importi come segue:*

2000: — 35.000;

2001: — 35.000;

2002: — 35.000;

e alla tabella C), alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB), variare gli importi come segue:

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

32. 3. (ex Tab. C. 16) Cordoni, Gardiol, Strambi, Bastianoni, Delbono, Duilio, Gasperoni.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 14)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 33.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del

lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

33. 1. (ex 31. 1.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

33. 2. Savarese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del

lavoro e della previdenza sociale, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e considerati inesigibili o di difficile esigibilità.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

33. 3. (ex 31. 2.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al primo comma, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2000.

33. 4. (ex 31. 5.) Possa.

Al comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le seguenti: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

33. 5. (ex 31. 7.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

33. 7. (ex 31. 502.) Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: inerzia o ritardo dell'ente aggiungere le seguenti: la prima operazione di cartolarizzazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2000.

33. 6. (ex 31. 6.) Possa.

Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: non.

33. 8. (ex 31. 501.) Malavenda.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge n. 2390 del 1952, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con una ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 dell'articolo 45.

33. 01. (ex 31. 0. 2.) Bastianoni.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della

rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qua-

lunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 — sezione 15)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 34.

(Contributo su pensioni
con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

34. 1. (ex 32. 12.) Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia, Savarese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per il periodo di due anni sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e da qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione, organismi istituzionali, casse professionali per quanto attiene pensioni,

comprese quelle indennitarie, di benemerita, complessivamente superiori a dieci volte il minimo pensionistico INPS è dovuto sulla parte eccedente fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, un contributo nella misura del 2 per cento. Sulla quota eccedente tale massimale il contributo dovuto è del 5 per cento. Entro sei mesi il Governo è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS.

2. Gli importi di contributi di cui al comma 1 concorrono all'aumento dei minimi di pensione che vengono stabiliti nella misura del 5 per cento per l'anno 2000, e nella misura di un ulteriore 5 per cento per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

34. 2. (ex 32. 1.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, *con le seguenti:* Per l'anno 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale.

34. 25 (ex 32. 11) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: 2001.

34. 5. (ex serie 77) Malavenda.

Seguono altri 2.460 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: 4.

34. 6. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni, *con le seguenti:* 81 anni e 50 settimane.

34. 3. (ex serie 76) Malavenda.

Seguono altri 1.688 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni, *con le seguenti:* 4 anni e 61 giorni.

34. 4. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, *con le parole:* a 60 milioni annui.

34. 7. (ex 32. 500 e 32. 509.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 con la parola: 59,1.

34. 9. (ex 32. 503.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 con la parola: 53,1.

34. 10. (ex 32. 505.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 con la parola: 55,01.

34. 11. (ex 32. 504.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 2 con la seguente: 52,50.

34. 12. (ex serie 78) Malavenda.

Seguono altri 7.102 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, rigo 9, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

34. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: entro sessanta giorni.

34. 14. (ex 32. 501.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le parole: 6 settimane.

34. 15. (ex 32. 502.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: due ore.

34. 16. (ex serie 79) Malavenda.

Seguono altri 1.080 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: milledue ore.

34. 17. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il contributo di cui al presente comma non è dovuto nel caso che i trattamenti pensionistici derivino dal computo esclusivo della effettiva contribuzione e della durata della medesima.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dell'Ambiente:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

34. 18. (ex Tab. A. 135.) Marzano, Possa.

Sopprimere il comma 2.

34. 19. (ex 32. 506.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo istituito presso l'INPS per essere destinati al concorso degli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti modalità, condizioni e termini del predetto concorso, nonché dell'applicazione delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 564 del 1996, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

34. 20. (ex 32. 4.) Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.

34. 21. (ex 32. 5.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

34. 22. (ex 32. 6.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.

34. 23. (ex 32. 7.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed

il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.

34. 24. (ex 32. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 16)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 35.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che

sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

35. 4. (ex 33. 8.) Savarese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

35. 1. (ex 33. 4.) Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a con le seguenti: ha la facoltà di.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

35. 5. (ex 33. 9.) Savarese.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: all'amministrazione dell'organo sino a: riversarle.

35. 6. (ex 33. 10.) Pampo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 marzo 1970 n. 300.

35. 7. (ex 33. 7.) Savarese.

Sopprimere il comma 2.

35. 3 (ex 33. 500.) Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I soggetti di cui al comma 1 che si trovino nella condizione di non aver ancora richiesto la contribuzione figurativa per i periodi pregressi potranno avvalersi di tale facoltà entro e non oltre il 31 marzo 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale

35. 8. (ex 33. 3.) Marengo, Iacobellis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono rinunciare all'utilizzazione del periodo di aspettativa ai fini pensionistici, dandone comunicazione all'ente previdenziale di appartenenza nonché all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina. In tal caso non sono tenuti a corrispondere all'ente previdenziale di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici relativi al periodo di aspettativa non utilizzato. Le amministrazioni del settore pubblico e le aziende private sono esonerate parimenti dal versamento ai rispettivi enti previdenziali delle quote a loro carico al predetto periodo.

35. 9 (ex 33. 2.). Liotta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai lavoratori non dipendenti, eletti o nominati nelle stesse funzioni di cui al comma 1, e che per tale ragione maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, l'indennità erogata per lo svolgimento delle medesime funzioni è ridotta del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. La medesima riduzione si applica ai lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica a partire dal 1° gennaio 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati all'articolo 36 della presente legge e ai membri del Governo nazionale, dei componenti italiani della Commissione Europea e dei componenti delle giunte regionali.

35. 2. (ex 33. 1.) Duca, Giacco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 35.14
DEL GOVERNO.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 operanti nei territori individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o quella degli esercenti attività commerciale. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

0. 35. 14. 1 (ex 0.33.6.1). Bastianoni.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti al-

l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo come successivamente modificato e integrato che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

4. La disposizione di cui al comma 3, si applica anche ai periodi contributivi antecedenti il 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

35. 14 (ex 33.6 rin. 42.0.25). Governo.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 i cittadini italiani eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, compresi i soggetti di cui all'articolo 36 della presente legge, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio, ad una pensione o ad un incremento della pensione loro spettante, devono optare per il trattamento vitalizio o pensionistico derivante dal mandato ricoperto o dalla funzione pubblica svolta, o per la continuità del rapporto assicurativo con l'Ente previdenziale di provenienza.

35. 01. Duca, Gasperoni, Giacco.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600;	2001: - 200;
2002: - 2.000.	2002: - 200.
Ministero delle finanze:	Ministero del commercio con l'estero:
2000: - 2.300;	2000: - 10;
2001: - 1.400;	2001: - 10;
2002: - 2.500.	2002: - 10.
Ministero della giustizia:	Ministero della sanità:
2000: - 100;	2000: - 100;
2001: - 100;	2001: - 100;
2002: - 100.	2002: - 100.
Ministero degli affari esteri:	Ministero dei beni e attività culturali:
2000: - 300;	2000: - 10;
2001: - 200;	2001: - 10;
2002: - 200.	2002: - 10.
Ministero della pubblica istruzione:	Ministero dell'ambiente:
2000: - 500;	2000: - 100;
2001: - 400;	2001: - 100;
2002: - 400.	2002: - 50.
Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: - 150;	2000: - 100;
2001: - 150;	2001: - 100;
2002: - 150.	2002: - 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	
2000: - 250;	
2001: - 300;	
2002: - 300.	
Ministero della difesa:	
2000: - 50;	
2001: - 50;	
2002: - 50.	
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
2000: - 200;	

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinun-

zino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000

non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 17)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 36.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: *a)* fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b)* nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano

attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Al comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis: La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto a coloro che dal 1° gennaio 2000 entreranno a far parte delle autorità e degli organismi dalla medesima individuati.

36. 2. (ex 34. 4.) Berselli.

Al comma 1, dopo le parole: dell'autorità o organismo aggiungere le seguenti: ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati.

36. 3. (ex 34. 3.) Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 2 gennaio.

36. 4. Malavenda.

Seguono altri 96 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 marzo.

36. 5. Malavenda.

(A.C. 6557 — sezione 18)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 37.

(Norma di trasparenza).

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonomia decisionale, dagli Organi costituzionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 2. (ex 35. 501.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS rende disponibili all'INPDAP i dati relativi alle prestazioni di cui al presente articolo erogate da tutti gli enti pubblici, nonché dalle regioni a statuto speciale.

37. 1. (ex 35. 1.) Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiungere le seguenti: nonché, su espressa richiesta degli assistiti.

37. 3. (ex 35. 500.) Malavenda.

(A.C. 6557 — sezione 19)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 38.

(Fondi speciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi

fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 300.000;

2001: - 300.000;

2002: - 300.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

38. 1. (ex Tab. C. 43.) Ricciotti.

Sopprimere il comma 1.

38. 2. (ex 36. 519.) Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

38. 3. (ex 36. 3.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: « è stabilito » sopprimere il testo sino alla fine del periodo e sostituire con: « un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogarsi in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002 ».

38. 4. *(Testo riformulato dal Governo)*
Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 320 miliardi e 100 milioni.

38. 5. Malavenda.

Seguono altri 1.016 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 160 miliardi e 2 milioni.

38. 6. Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: mensili.

38. 8. (ex 36. 506.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: bimensili.

38. 7. (ex 36. 505.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: bimestrali.

38. 9. (ex 36. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: trimestrali.

38. 10. (ex 36. 503.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: quadrimestrali.

38. 11. (ex 36. 502.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: quinquimestrali.

38. 12. (ex 36. 501.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: semestrali.

38. 13. (ex 36. 500.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

38. 14. (ex 36. 517.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: una settimana.

38. 15. (ex 36. 513.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: due settimane.

38. 16. (ex 36. 512.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre settimane.

38. 17. (ex 36. 511.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 4 settimane.

38. 18. (ex 36. 510.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un mese.

38. 19. (ex 36. 514.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 5 settimane.

38. 20. (ex 36. 509.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 6 settimane.

38. 21. (ex 36. 508.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: due.

38. 22. Malavenda.

Seguono altri 50 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: cinquantadue.

38. 23. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza.

38. 24. (ex 36. 1.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 20)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni

dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: « pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

39. 2. (ex 37. 1.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 2.000.000.

39. 12. (ex 37. 520.) Malavenda.

Seguono altri 3.764 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.100.001.

39. 22. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

39. 3. (ex 37. 2.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per gli aggiungere la seguente: uomini.

39. 4. (ex 37. 5.) Gardiol, Maselli, De Benetti, Olivo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 68 con la seguente: 69.

39. 13. (ex 37. 513.) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 68 anni aggiungere le seguenti: e 360 giorni.

39. 23. Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 68 anni aggiungere le seguenti: e 2 giorni.

39. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 33.

39. 14. (ex 37. 503.) Malavenda.

Seguono altri 4 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 21.

39. 19. (ex 37. 512.) Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

39. 1. (ex 37. 3.) Governo.

Sopprimere il comma 3.

39. 20. (ex 37. 516.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previgente normativa nei confronti degli iscritti aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

39. 5. (ex 37. 522.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 1997.

39. 6. (ex 37. 502.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 2 gennaio 1998.

39. 25. Malavenda.

Seguono altri 359 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 28 dicembre 1998.

39. 26. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 1998.

39. 7. (ex 37. 501.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° gennaio.

39. 27. Malavenda.

Seguono altri 356 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 24 dicembre.

39. 28. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ammessi aggiungere le seguenti: o ammesse.

39. 8. (ex 37. 523.) Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: del 1973 e nei confronti degli iscritti aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

39. 9. (ex 37. 521.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

39. 10. (ex 37. 515.) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

39. 11. (ex 37. 514.) Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: maggiorato del 2,99 per cento.

39. 29. Malavenda.

Seguono altri 97 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: maggiorato del 2,01 per cento.

39. 30. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1, è estesa ai sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti; e ai sacerdoti e ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti.

39. 31. (ex 37. 3). Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vaticistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 21)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

*(Fondo pensioni dei dipendenti
della Ferrovie dello Stato Spa).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura

degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 190.

40. 21. Malavenda.

Seguono altri 90 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 91.

40. 22. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

40. 5. (ex 38. 517.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

40. 6. (ex 38. 522.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

40. 7. (ex 38. 521.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

40. 8. (ex 38. 520.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

40. 9. (ex 38. 516.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: iscritti con le seguenti: e delle lavoratrici iscritti/e.

40. 10. (ex 38. 508.) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Altresì, nel caso in cui il fondo non fosse in equilibrio, può essere richiesto un contributo finanziario temporaneo, sia ai dipendenti che ai pensionati delle F.S. al fine del riequilibrio del fondo stesso.

40. 1. (ex 38. 3.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in caso di disavanzo del Fondo, erogherà una somma pari alla media di quanto finanziato negli ultimi 3 anni; altresì sia ai dipendenti che ai pensionati può essere richiesto un contributo di solidarietà temporaneo, al fine del riequilibrio del Fondo stesso.

40. 2. (ex 38. 4.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 4.

40. 13. (ex 38. 512.) Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 11. (ex 38. 505.) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

40. 12. (ex 38. 511.) Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti di un contingente fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

40. 3. (ex 38. 1.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sei mesi.

40. 14. (ex 38. 504.) Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e 166 giorni.

40. 23. Malavenda.

Seguono altri 150 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e 10 giorni.

40. 24. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 19 miliardi e 856 milioni.

40. 25. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 19 miliardi e 956 milioni.

40. 26. Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 30 mesi.

40. 15. (ex 38. 502.) Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 30 settimane.

40. 16. (ex 38. 503.) Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 170.

40. 27. Malavenda.

Seguono altri 108 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 60.

40. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

40. 17. (ex 38. 510.) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 18. (ex 38. 501.) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

40. 19. (ex 38. 509.) Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 20. (ex 38. 500.) Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti.

40. 4. (ex 38. 2.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con riferimento a tutti i lavoratori, comunque assunti, ed ai rispettivi periodi di attività, precedenti il recepimento.

***40. 01.** (ex 38. 0. 10.) Angelici.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con riferimento a tutti i lavoratori, comun-

que assunti, ed ai rispettivi periodi di attività, precedenti il recepimento.

***40. 02.** (ex 38. 0. 10.) Paolo Rubino, Angelici, Malagnino.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31

dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 22)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 41.

*(Disposizioni in materia
di autotrasporto).*

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 41 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.

41. 2. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 23 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

41. 3. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

41. 4. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 45 miliardi.

41. 5. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della legge 23

dicembre 1997, n. 454, a riaprire il termine, non oltre il 31 dicembre 2001, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 454 del 1997, per l'incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicoli. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 6. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, a riaprire il termine, non oltre il 31 dicembre 2001, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 454 del 1997, per l'incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicoli. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 01. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. All'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

« 5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati

di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento ».

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis del Testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione degli interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonché a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 ed il relativo provvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

41. 02. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi per il potenziamento della rete dei servizi sociali rivolti alle persone in stato di povertà estrema e senza dimora).

1. Fino alla completa attuazione della riforma in materia di servizi sociali, sono effettuati interventi straordinari di potenziamento dei servizi degli enti locali e di altri organismi pubblici e del privato sociale destinati alle persone che versano in stato di povertà estrema e, prioritariamente, per coloro che si trovano senza dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota aggiuntiva del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, pari a 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti, presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati, anche congiuntamente, dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato o dagli altri organismi senza scopi di lucro operanti nel settore, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, sentita la Conferenza unificata, definisce le modalità di presen-

tazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi.

4. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS).

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000 miliardi

2001: — 27.000 miliardi

2002: — 20.000 miliardi

41. 03. Governo.

(A.C. 6557 - sezione 23)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 42.

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

EMENDAMENTI, PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

42. 6. (ex 39. 15.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i mutui relativi agli interventi fruenti di contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 168, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalle legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,

n. 118 e della legge 11 marzo 1988, n. 57, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 commi 1, 2 e 3 della legge 13 maggio 1999, n. 13.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma precedente sono assegnate alle Regioni per mutui il cui decreto sia stato emesso dal Ministero dei lavori pubblici che le dovranno impiegare, entro 360 giorni dall'atto di rinegoziazione per interventi nel settore dell'edilizia residenziale agevolata ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 e 2.

Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici.

42. 1. (ex 39. 10.) Testa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate ai mutui a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico dei soggetti non statali.

***42. 8.** (ex 39. 8.) Guerra, Campatelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate ai mutui a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico dei soggetti non statali.

***42. 2.** (ex 39. 7.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2, dopo le parole con il Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari,

42. 7. (ex 39. 3.) Bonato, Giordano.

Al comma 2, dopo le parole: con il Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici interessate.

42. 12. (ex 39. 501.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: potrebbero.

42. 13. (ex 39. 500.) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42. 5.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 42. 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le agevolazioni per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 317 del 1991 sono concesse in via prioritaria alle imprese operanti nel settore tessile-abbigliamento.

0. 42. 5. 1. (ex 0. Tab. D. 16. 1) Paolo Colombo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42. 5 DEL GOVERNO

Sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30 comma 7 della legge n. 1235 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — fondo unico per le spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), modificare gli importi come segue:

2000: — 124.000;

2001: — 124.000;

2002: — 124.000.

Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'industria commercio e artigianato, legge n. 148 del 1998 — articolo 52, comma 1: fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 — incentivi alle imprese — capp. 7800) apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000;

2001: — 1.000;

2002: — 1.000.

0. 42. 5. 2 (ex 42. 09). Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Grillo, Buttiglione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevato di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata

in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data di entrata in vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge n. 448 del 1998 - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1 .16 - incentivi alle imprese - cap. 7800.), apportare le seguenti variazioni:

2000: - 25.000;

2001: - 25.000;

2002: - 25.000.

42. 5. (ex Tab. D. 16.) Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relative ai mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata.

4. Le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui di cui al comma 3 sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici e alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

42. 9. (ex 39. 12.) Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, i quali sono rinegoziati secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le economie derivanti dalla rinegoziazione sono destinate dagli enti concedenti a nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni:

2000: - 100.000;

2001: - 75.000;

2002: - 50.000.

42. 11. (ex 39. 6.) Lorenzetti, Zagatti, Bandoli, De Biasio Calimani, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le relative economie sono assegnate alle regioni ed al Ministero dei lavori pubblici secondo le rispettive competenze.

42. 3. (ex 39. 16.) Radice, Stradella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono esclusi dai mutui di cui al comma 1 quelli oggetto del regolamento di cui all'articolo 39 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le relative economie di contributo restano assegnate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale.

Segue compensazione del gruppo comunista

42. 10. (ex 39. 4.) Pistone, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.

42. 4. (ex 39. 17.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 - sezione 6)

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 26.666;

2002: - 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 133.333;

2002: - 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 400.000;

2001: - 266.666;

2002: - 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO I DEMOCRATICI-L'ULIVO

All'articolo 61, Tabella A, sono apportate le seguenti diminuzioni, ripartite percentualmente in misura eguale tra le diverse rubriche, per i seguenti importi complessivi:

2000: 2.000.000;

2001: 2.000.000;

2002: 2.000.000.

Compensazione n. 1

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le

imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2

dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vaticistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 — sezione 24)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 43.

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

« ART. 178-bis — (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1 (ex 40. 500). Malavenda.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: proprio decreto, aggiungere le seguenti: sottoposto al parere delle Commissioni permanenti competenti,

43. 2 (ex 40. 1). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 25 maggio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

43. 4. (ex 40. 5) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Panattoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'esito dell'operazione è finalizzato alla ristrutturazione del debito degli enti locali di cui all'articolo 28 della presente legge.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

43. 3 (ex 40. 2). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1.- cap. 2100):

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601);

2000: -5 miliardi;
2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifi-

cazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1.

— Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:**

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

(A.C. 6557 - sezione 25)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 44.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità).

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

44. 1 (ex 41. 4). Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

44. 2 (ex 41. 8). Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

44. 4 (ex 41. 5). Bonato, Giordano.

Al comma 1, capoverso sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

***44. 5** (ex 41. 2). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 capoverso, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

***44. 3** (ex 41. 503). Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: anche con la seguente: non.

44. 6 (ex 41. 504). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

44. 7 (ex 41. 3). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

44. 8 (ex 41. 6). Bonato, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli enti locali possono procedere ad operazioni di gestioni della liquidità di cui al comma 1 previa comunicazione al dipartimento del tesoro.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

44. 9 (ex 41. 7). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il rimborso anticipato dei titoli di Stato previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sarà effettuato esclusivamente secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.

44. 10 (ex 41.0.1). Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito va corrisposto a un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

44. 11. Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):**Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici

mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 26)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 45.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei

confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettera o), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2,

comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera *b)*.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interes-

sato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 42. 528). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

45. 2. (ex 42. 527). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 3. (ex 42. 37). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 28 dicembre 2001.

45. 4. Malavenda.

Seguono altri 363 emendamenti recanti variazioni della medesima data (ex serie 95).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

45. 5. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a lire 3 milioni con le seguenti: inferiore a lire 200.001.

45. 6. Malavenda.

Seguono altri 1.854 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola (ex serie 96 e 97).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a lire 3 milioni con le seguenti: inferiore a lire 300.279.

45. 7. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: quanto agli anni successivi al 2001.

Conseguentemente, rimodulare la copertura prevista all'ultimo periodo del comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

45. 10. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: quanto agli anni successivi al 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 103. Cè, Giancarlo Giorgetti, Fontanini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere la seguente: non.

45. 11. (ex 42. 501). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per 0,20 punti percentuali.

45. 12. (ex 42. 500). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 0,20 con la seguente: 0,30.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 76. (ex 42. 36) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 0,20 con la seguente: 0,30.

45. 77. (ex 42. 36). Acierno.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Al comma 8, alinea, dopo le parole: contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, aggiungere le seguenti: ovvero fruiscano di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998.

Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) fruisca di borsa di studio per la quale si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998.

45. 25. (ex 42. 10). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Al comma 8, alinea, dopo le parole: per ogni figlio nato aggiungere le seguenti: vivo oppure anche morto, purché morto naturalmente, ma non per interruzione volontaria di gravidanza.

45. 86. (ex 42. 7). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corrisposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: , che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato con le seguenti: e quello di cui al comma 8-bis, che sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati.

45. 35. (ex 42. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corri-

sposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: , che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato con le seguenti: e quello di cui al comma 8-bis, che sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati.

45. 79. (ex 42. 11). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'importo di cui al comma precedente è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

45. 78. (ex 42. 11). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'importo dell'assegno di cui al comma 8 è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni;

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

45. 34. (ex 42. 12). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: agli iscritti, aggiungere le seguenti: ed alle iscritte.

45. 13. (ex 42. 503). Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: degli iscritti, aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

45. 14. (ex 42. 502). Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 10 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 » è soppresso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è rico-

nosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con una ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis..

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché di quello di cui al comma 1-bis.

45. 15. (ex 42. 14). Grillo, Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con una ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonchè di cui al comma 1-bis.

45. 16. (ex 42. 39). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Menia, Pampo, Alemanno, Colucci, Polizzi, Lo Presti, Losurdo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 » è soppresso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonchè di quelli di cui al comma 1-bis.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 17. (ex 42. 38). Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: derivante dal comma 1, pari ag-

giungere le seguenti: a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 104. Cè, Giancarlo Giorgetti, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per gli anni fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

45. 18. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

45. 19. (ex 42. 525). Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettere o) e s).

45. 100. Governo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 81 (ex 0. Tab. A. 10. 144.). Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 82 (ex 0. Tab. A. 10. 145.). Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

45. 21. (ex 42. 23). Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: n. 286, aggiungere le seguenti: a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi prima del parto.

45. 22. (ex 42. 6). Lucchese, Del Barone.

Al comma 8, all'alinea, sopprimere le parole: , per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,

Conseguentemente, sopprimere le parole da: quando si verifica uno dei seguenti casi fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 23. (ex 42. 42) Pampo.

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: , per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

45. 24. (ex 42. 15). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, alinea, sopprimere la parola: complessivo.

45. 90. (ex 42. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni con le seguenti: lire 6 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

45. 27. (ex 42. 16). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.500.000 lire.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 28. (ex 42. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.200.000 lire.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 29. (ex 42. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.100.000 lire.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 30. (ex 42. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

45. 31. (ex 42. 524). Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

45. 32. (ex 42. 523). Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

45. 33. (ex 42. 522). Malavenda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

c-bis) Nelle regioni a basso tasso di natalità, il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 104 (6. 34) (8. 67). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 105 (6. 35) (8. 66). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: c-bis) al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso

tasso di natalità il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 106 (6. 36) (8. 68). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Sopprimere il comma 9.

45. 36. (ex 42. 521). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: dell'interessato, con le seguenti: dell'interessata.

45. 37. (ex 42. 504). Malavenda.

Al comma 9, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.

45. 38. (ex 42. 512). Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

45. 39. (ex 42. 520.) Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

45. 40. (ex 42. 519). Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole da: sulla base, fino alla fine del comma, con le seguenti: su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

45. 41. (ex 42. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 28 dicembre.

45. 80. Malavenda.

Seguono altri 146 emendamenti recanti variazioni della medesima data (ex serie 102).

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 2 luglio.

45. 85. Malavenda.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: , incrementato di lire 150.000,.

Segue compensazione n. 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 44. (ex 42. 30.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: , incrementato di lire 100.000,.

Segue compensazione n. 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 45. (ex 42. 29.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

45. 43. (ex 42. 24.) Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le parole: 1° gennaio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 46. (ex 42. 43). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'assegno di cui al presente comma è incrementato ulteriormente di lire 3.000.000, qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) il figlio partorito o adottato o in stato di affidamento preadottivo sia affetto da malformazioni tali da produrre handicap fisico o mentale.

Seguono compensazioni n. 15, 12 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 47. (ex 42. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Sopprimere il comma 13.

45. 48. (ex 42. 517). Malavenda.

Sopprimere il comma 19.

45. 49. (ex 42. 516). Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

45. 50. (ex 42. 18). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 1° febbraio 2000.

45. 51. (ex 42. 514). Malavenda.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

45. 52. (ex 42. 35). Marzano.

Al comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

45. 53. (ex 42. 44). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Menia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 300.000.

45. 54. (ex Tab. A. 166). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Sopprimere il comma 15.

45. 55. (ex 42. 515). Malavenda

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 45. 120 DEL GOVERNO

Dopo le parole: Regioni italiane aggiungere: ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000.

0. 45. 120. 1. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, nella Tabella D, apportare la seguente variazione: Legge n. 295 del 1998 articolo 1, comma 1, Interventi per l'adeguamento

2000: — 20.000;

2001: — 10.000.

Decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3, Finanziamento

2000: — 20.000;

2001: + 10.000.

Conseguentemente, nella Tabella E, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro,

bilancio e programmazione economica — 23.2.1.2. — Giubileo 2000 cap. 9412)

2000: — 40.000.

45. 120. Governo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952 n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 56. (ex 42. 2). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952 n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 57. (ex 42. 33.) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

45. 58. (ex 42. 45). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Me-

nia, Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Losurdo, Mazzocchi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

45. 59. (ex 42. 13). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

16. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

17. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

18. Agli oneri di cui ai commi 16 e 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

45. 60. (ex 42. 34). Debiasio Calimani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo n. 327 del 1948, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

45. 61. (ex Tab. A. 165). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

All'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Al fine di ridurre il costo del lavoro, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, è ridotto di 0,6 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, ridurre il totale, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le voci, dei seguenti importi:

2000 : 2.000.000

2001 : 2.000.000

2002 . 2.000.000.

45. 75. (ex Tab. A. 307). Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Incentivi per le imprese).

1. All'articolo 3, comma 6, lettera a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le parole: « pieno e ».

45. 01. (ex 42. 0. 4). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Equiparazione degli oneri previdenziali nel sistema nazionale d'istruzione).

1. Ai fini di equiparare percentualmente gli oneri previdenziali a carico delle scuole non statali paritarie a quanto previsto per le scuole statali, a partire dal 1° gennaio 2000 la percentuale degli oneri contributivi a favore dell'Inps a carico del datore di lavoro è ridotta per tutti al 24,20 per cento della retribuzione lorda. Di conseguenza, la differenza fra la nuova misura percentuale ridotta e quella maggiore dovuta dalle scuole non statali paritarie è a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 89 miliardi per l'anno 2000, a lire 94 miliardi per l'anno 2001, a lire 97 miliardi a partire dall'anno 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

45. 02. (ex 42. 0. 9). Voglino.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, dopo il n. 41-ter è aggiunto il seguente:

41-*quater*) pannolini, biberon, tettarella, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati.

Seguono compensazioni n. 1 e 14 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 03. (ex 42. 0. 10). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

« ART. 45-*bis*.

(Detassazione del reddito di impresa reinvestito).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 30 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli successivi in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. L'esclusione, che non compete alle banche ed alle imprese di assicurazioni, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta.

2. Il beneficio fiscale e di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore della presente legge anche con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la ristrutturazione,

la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura ».

Seguono compensazioni n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 e 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 04. (ex 42. 0. 12). Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Molgora.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

« ART. 45-*bis*.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può sottoscrivere apposite polizze assicurative presso qualsiasi ente o istituto a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore, in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere alcuna prestazione ».

Seguono compensazioni n. 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 05. (ex 42. 0. 13). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

« Art. 45-*bis*.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il numero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per un periodo di al-

meno tre anni entro un limite massimo di lire 1.000 miliardi annui ».

Seguono compensazioni n. 9 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 06. (ex 42. 0. 15). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

ART. 45-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le parole: « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ».

2. Alla fine del comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 448 del 1998 aggiungere il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per un periodo di un anno ».

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 dell'articolo 45.

45. 07. (ex 42. 0. 16). Bastianoni.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure per l'occupazione).

1. Il credito di imposta previsto all'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è rideterminato dall'anno 2000 in lire 3.000.000 per ciascun nuovo dipendente, nei limiti di spesa ivi stabiliti.

45. 08. (ex 42. 0. 17). Testa.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

« ART. 45-bis.

1. Le disposizioni relative alla fornitura di lavoro temporaneo si applicano anche alle qualifiche di esiguo contenuto professionale e nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

2. Il comma 3 e la lettera a) del comma 4 delle legge 24 giugno 1997, n. 196, sono abrogati ».

45. 09. (ex 42. 0. 18). Marzano, Alessandro Rubino, Possa.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

« ART. 45-bis.

(Riduzione degli oneri sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi previdenziali per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti sono ridotti di due punti percentuali per la quota a carico dei datori di lavoro e di un punto percentuale per la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano a tutti i datori di lavoro privati e a tutti i lavoratori dipendenti di tale settore ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia.

45. 010. (ex 42. 0. 19). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis

(Riduzione degli oneri sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i contributi previdenziali per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti sono ridotti di un punto percentuale per la quota a carico dei datori

di lavoro e di un punto percentuale per la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano a tutti i datori di lavoro privati e a tutti i lavoratori dipendenti di tale settore.

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia.

45. 011. (ex 42. 0. 20). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:

ART. 45-bis.

All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) Nei casi di aumento delle attività connesse a richiesta del mercato;

2) Al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

3) Il comma 3 è abrogato;

4) Al comma 4 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) nei settori e nei casi individuati dai contratti collettivi nazionali della categoria dell'impresa utilizzatrice;

5) Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura

di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori per ciascun anno solare.

45. 012. (ex 42. 0. 21). Armani, Bono, Paolone, Giancarlo Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Incentivi per le imprese).

1. All'articolo 3, comma 6, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sopprimere le parole: « pieno e ».

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella C, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti: articolo 4: Autonomia finanziaria, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 40.000;

2002: — 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla voce Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: Decreto Legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), apportare le seguenti variazioni:

2000: — 35.000;

2001: — 35.000;

2002: — 35.000.

45. 013. (ex Tab. C. 13). Gasperoni, Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « 0,5 punti percentuali » con le seguenti: « un punto percentuale »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « di un punto percentuale », con le seguenti: « di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali »;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: « e gli assegni al nucleo familiare » con le seguenti: « , gli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ».

2. Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque

annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; » sono aggiunte le seguenti: « la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire 40.000.000 e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ».

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 7 per cento », a decorrere dal 1° gennaio 2001.

45. 016. (Ulteriore formulazione) La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 45.020

Sostituire le parole: pari ad un milione di lire annue *con le seguenti:* pari a cinquecentomila lire annue, *e le parole:* a 3 milioni di lire *con le seguenti:* ad un milione e cinquecentomila lire.

0. 45. 020. 3. Paolo Colombo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole: un milione con le seguenti: un milionecinquecentomila lire.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) *modificare gli importi come segue:*

2000: – 150.000;
2001: – 150.000;
2002: – 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Legge n. 448 del 1998 – articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 – incentivi alle imprese – cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000;
2001: – 1.000;
2002: – 1.000.

0. 45. 020. 1. Delfino Teresio, Tassone, Volontè, Grillo, Buttiglione.

Sostituire le parole: tre milioni con le seguenti: quattro milioni.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) *modificare gli importi come segue:*

2000: – 350.000;
2001: – 350.000;
2002: – 350.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Legge n. 448 del 1998 – articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 – incentivi alle imprese – cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000;
2001: – 1.000;
2002: – 1.000.

0. 45. 020. 2. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, al successivo comma 3 dopo le parole: di cui all'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: e 2.

0. 45. 020. 4. Paolo Colombo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

ART. 45-bis.

(Misure per l'occupazione).

All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole da: « a decorrere dal periodo di imposta » fino a: « un milione di lire annue », con le seguenti: « un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ».

45. 020. Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le auto-

rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'arti-

colo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire

850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 27)**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 46.***(Incremento delle pensioni sociali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 46.***Sopprimerlo.***46. 1.** (ex 43. 502). Malavenda.*Sopprimere il comma 1.***46. 2.** (ex 43. 501). Malavenda.*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli importi mensili della pensione e dell'asse-

gno sociale, nonché gli importi degli assegni devoluti alle categorie sociali sono elevati del 10 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.**46. 3.** (ex 43.9) Pampo.

Al comma 1, sostituire le parole: 18.000 mensili con le seguenti: 200.000 nette mensili.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**46. 4.** (ex 43.1) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 con le seguenti: lire 150.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**46. 6.** (ex 43.5) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Paolo Colombo, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Grugnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 con le seguenti: lire 100.000.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**46. 7.** (ex 43.4) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Paolo Colombo, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Grugnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 con le seguenti: lire 80.000.

Seguono compensazioni nn. 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**46. 8.** (ex 43.3) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Paolo Colombo, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Grugnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18.000 mensili *con le seguenti:* lire 50.000.

Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: lire 1.000 miliardi *con le seguenti:* lire 700 miliardi.

46. 9. (ex 43.6) Gardiol, Scalia.

Al comma 1, sostituire le parole: 18.000 mensili *con le seguenti:* 50.000 mensili.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

46. 10. (ex 43.10) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 *con le seguenti:* lire 50.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

46. 11. (ex 43.2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Paolo Colombo, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Grugnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 *con le seguenti:* lire 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero delle finanze, modificare gli importi come segue:

2000: -500 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -800 miliardi.

46. 12. (ex Tab. A. 92) Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, sostituire le parole: di lire 18.000 *con le seguenti:* dell'8,5 per cento dell'importo in essere.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

46. 5. (ex 43.11) Pampo.

Sopprimere il comma 2.

46. 13. (ex 43. 503). Malavenda.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

1. Ai lavoratori, provenienti da zone in cui il tasso di disoccupazione sia superiore alla media nazionale, che trovano occupazione in territori non compresi nelle predette zone, è riconosciuto per un periodo massimo di due anni un contributo alla mobilità relativo alle spese di soggiorno, entro il limite massimo di spesa di 500 miliardi di lire annuo, regolamentato sul piano applicativo, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000 miliardi;

2001: - 750 miliardi;

2002: - 750 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -100 miliardi;

2001: -75 miliardi;

2002: -500 miliardi.

46. 15. (ex Tab. A 127). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro può sottoscrivere apposita

polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quella prevista dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'Istituto non è tenuto a corrispondere nessuna prestazione.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

46. 01. (ex 43. 0.7) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Premio di assunzione).

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 19 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazio-

nale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti di imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

6. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1999 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

46. 02. (ex 43. 0. 6). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi fiscali per l'acquisto di ambulanze).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:

27-quinquies gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.

Seguono compensazioni nn. 3, 7, e 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

46. 03. (ex 43.0.5) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi fiscali per l'acquisto di ambulanze).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:

27-quinquies gli acquisti di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Seguono compensazioni nn. 3, 7, e 10 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

46. 04. (ex 43. 0. 3) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Incentivi fiscali per l'acquisto di ambulanze).

1. Dopo il numero 41-ter della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

41-quater acquisto di ambulanze da parte della Croce Rossa Italiana e delle

associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Seguono compensazioni nn. 1, 3, 8, 9, 10 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

46. 05. (ex 43. 0. 4) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: — 150;	2000: — 100;
2001: — 150;	2001: — 100;
2002: — 150.	2002: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
2000: — 250;	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
2001: — 300;	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
2002: — 300.	<i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.</i>
Ministero della difesa:	Compensazione n. 1
2000: — 50;	<i>All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):</i>
2001: — 50;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 50.	2000: — 1.400;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	2001: — 1.300;
2000: — 200;	2002: — 1.000.
2001: — 200;	Ministero dei lavori pubblici:
2002: — 200.	2000: — 100;
Ministero del commercio con l'estero:	2001: — 100;
2000: — 10;	2002: — 100.
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero della sanità:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 100.	
Ministero dei beni e attività culturali:	
2000: — 10;	
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero dell'ambiente:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 50.	

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori com-

mercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal

seguinte: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:	2001: -85 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2001: -200 miliardi;	
2002: -200 miliardi.	
Ministero delle comunicazioni:	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):</i>
2000: -50 miliardi;	2000: -100 miliardi;
2001: -50 miliardi;	2001: -100 miliardi;
2002: -50 miliardi.	2002: -100 miliardi.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
2000: -250 miliardi;	2000: -500 miliardi;
2001: -250 miliardi;	2001: -500 miliardi;
2002: -250 miliardi.	2002: -500 miliardi.
<i>Totale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	
2001: -900 miliardi;	
2002: -900 miliardi.	
Compensazione n. 5.	<i>Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):</i>
<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>	2000: -50 miliardi;
	2001: -50 miliardi;
	2002: -50 miliardi.
<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>	<i>Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);</i>
<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>	2000: -50 miliardi;
<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):</i>	2001: -50 miliardi;
2000: -100 miliardi;	2002: -50 miliardi.
2001: -100 miliardi;	
2002: -100 miliardi.	
<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):</i>	<i>Ministero degli affari esteri:</i>
2000: -85 miliardi;	<i>Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933,</i>

convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del

1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:**

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno

1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10